SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

75ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» **(748)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(434)**, d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» **(469)**, d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» **(483)**, d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» **(573)**, d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» **(628)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(757)**, d'iniziativa popolare;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» **(758)**, d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» **(766)**, d'iniziativa del senatore Pollice:

CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 6 e *passim*
MISSERVILLE *(MSI-DN)* ..... 7 e *passim*
* GALLO *(DC), relatore* 9, 37, 38
* VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 12, 14, 40
FILETTI *(MSI-DN)* ..... *Pag.* 15, 36
LIPARI *(DC)* 18
ONORATO *(Sin. Ind.)* 20, 47
VITALONE *(DC)* 27
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 31
ACONE *(PSI)* 32
COVI *(PRI)* 34
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 46
MAZZOLA *(DC)* 48

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Carli, Cascia, Citaristi, Cossutta, De Giuseppe, Donato, Emo Capodilista, Evangelisti, Giacovazzo, Iannone, Macaluso, Meraviglia, Micolini, Pieralli, Postal, Pulli, Saporito, Senesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boffa e Poli, a Bruxelles, per attività della Commissione militare e politica della NATO.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, giovedì 11 febbraio 1988, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

«1. Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio superiore della magistratura.

2. Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 461/IX.

3. Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX».

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri;*

Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 748, nel testo proposto dalla Commissione.

Preliminarmente invito il senatore segretario a dare lettura del parere pervenuto dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

VENTURI, *segretario*. «La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea dichiara di non opporsi al loro ulteriore *iter* ad eccezione dei seguenti, per i quali esprime parere contrario in quanto comportanti oneri senza indicazione della relativa copertura finanziaria:

11.3, poichè, a fronte di una maggiore spesa corrente di carattere permanente, si offre una copertura limitata temporalmente;

11.1, per i medesimi motivi esplicitati per l'emendamento precedente, di analogo tenore;

15.1 e 15.2, in quanto essi elevano la soglia al di sotto della quale è ammesso il gratutito patrocinio e quindi si elevano le spese a carico diretto dello Stato;

17.1, in quanto soppressivo dell'intero articolo 17, recante la copertura finanziaria. Al riguardo si precisa che, ove dovesse essere accolto l'emendamento 15.4, il parere contrario relativo all'emendamento 17.1 sarebbe riferito ai soli commi 2 e 3 dell'articolo medesimo, essendo venuta meno, in tale ipotesi, la necessità del comma 1».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonchè agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere l'articolo.

1.7 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Garanzie relative all'esercizio della funzione giudiziaria)

1. Il magistrato non è perseguibile in sede civile o disciplinare per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi compiute nell'esercizio dell'attività giudiziaria, salvo quanto stabilito nelle disposizioni seguenti».

1.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Limite alla responsabilità del magistrato)

1. Il magistrato è responsabile per gli illeciti previsti dal codice penale e dall'ordinamento giudiziario.

2. Il magistrato non risponde, nè in sede civile, nè in sede disciplinare, per l'interpretazione ed applicazione del diritto compiute nell'esercizio dell'attività giudiziaria.

3. Il magistrato non risponde, nè in sede civile, nè in sede disciplinare, per le richieste formulate o i provvedimenti adottati nell'esercizio delle sue funzioni».

1.6 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo la parola: «funzioni», *inserire le seguenti:* «comprese quelle del pubblico ministero».

1.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esse si applicano altresì ai componenti degli ordini professionali che, nei diversi gradi, decidano questioni da cui possano derivare provvedimenti limitativi o esclusivi dell'esercizio dell'attività degli iscritti».

1.1 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti degli organi collegiali, che non concordino con la decisione adottata dalla maggioranza o con parti di essa, hanno facoltà di dichiarare il proprio dissenso, di cui si dà atto nella motivazione del provvedimento».

1.2 FILETTI, MISSERVILLE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, signor relatore, colleghi, il Gruppo federalista europeo ecologista presenta all'articolo 1 quattro emendamenti: gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6 e 1.5.

L'emendamento 1.3, che motiverò per primo, reca la soppressione dell'articolo 1; dico subito che non si tratta di una soppressione assoluta e a sè stante, in quanto prevediamo un reinserimento di tale articolo sotto forma di un articolo 17-*bis*. In altre parole, l'emendamento soppressivo è funzionale allo spostamento dopo l'articolo 17 della sfera di applicabilità della legge. Riteniamo infatti che iniziare il testo della legge con la definizione di detta sfera non sia nè stilisticamente nè nella sostanza bello.

Ricordo inoltre che è stato corretto in Commissione l'errore contenuto nella formulazione precedente (c'era addirittura, in riferimento ad un altro articolo, una contraddizione).

In ogni caso, sia perchè l'articolo 1 rappresenta un pò il manifesto della legge, sia per una questione di collocazione funzionale, a noi pare che la definizione della sfera di applicazione sia meglio collocata in posizione finale.

Con l'emendamento 1.4 proponiamo di sostituire l'articolo con un nuovo testo, proprio perchè riteniamo che l'articolo 1 rappresenti il manifesto della legge e quindi debba ribadire il principio di autonomia e indipendenza della magistratura; in questo senso proponiamo che nell'articolo 1 ci sia il riferimento alla non perseguibilità del magistrato per la interpretazione e l'applicazione delle leggi compiute nell'esercizio dell'attività giudiziaria. È proprio per questo carattere dell'articolo 1, in una legge che concerne la responsabilità civile del magistrato, che vogliamo riaffermare

quanto abbiamo più volte dichiarato, anche se questa formulazione risulta in qualche modo, a nostro avviso, contraddetta.

Ci pare che questa sia la via giusta, anche riferendoci a quelli che secondo noi sono i progetti di legge da cui si sarebbe dovuti partire dopo il *referendum*, per affrontare questo problema: ricordo il progetto Viviani della VII legislatura che qui al Senato recava il n. 1082; il progetto Calderoni ed altri del Consiglio nazionale delle ricerce e dell'università di Perugia; il progetto Silvano Tosi del centro Calamandrei del 1980. Tutti questi progetti specificano all'inizio, come principio generale e come riaffermazione, che la responsabilità civile non deve essere in contraddizione e non deve essere toccata dalle azioni di responsabilità civile stessa. Questo è il senso dei due emendamenti, soppressivo il primo e sostitutivo il secondo, che noi proponiamo per l'articolo 1.

Certamente, se tali emendamenti non fossero accolti (ma a noi pare proprio che bisognerebbe riflettere sulle nostre proposte che non ci sembrano stravolgenti dell'impianto del provvedimento), in subordine abbiamo presentato due emendamenti che suggeriscono alcune lievi modifiche – perchè niente di più a quel punto si potrebbe fare – del testo elaborato dalla Commissione, che ha corretto quello pervenutoci dalla Camera dei deputati in senso sicuramente migliorativo. Con l'emendamento 1.5 proponiamo di stabilire con chiarezza che le norme si riferiscono anche alle funzioni del pubblico ministero. Riteniamo che non bisogna avere paura di tale inserimento perchè esso, in questa forma esplicita, era già previsto dal progetto presentato dal ministro di grazia e giustizia Vassalli. Inoltre non riteniamo che vi sia alcuna lesione di alcuna sfera di ulteriore autonomia di chicchessia.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, si tratta di una formulazione lievemente diversa rispetto all'articolo che è stato presentato, molto più chiara e rispondente alle necessità di una legge che all'articolo 1 può recare indifferentemente la manifesta salvaguardia dell'autonomia e della indipendenza del giudizio del magistrato o l'espressione esplicitata della responsabilità dello stesso, pur nei suoi limiti; invece la previsione dell'articolo presentato dalla Commissione, mentre nel titolo si riferisce alla responsabilità, dichiara solo a chi essa si riferisce senza esplicitarne il contenuto.

Questi sono i quattro emendamenti che noi presentiamo all'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione.

GALLO, *relatore*. In che modo sarebbe modificata la rubrica?

CORLEONE. La rubrica sarebbe modificata nel caso dell'emendamento 1.4 con la dizione: «Garanzie relative all'esercizio della funzione giudiziaria», mentre nel caso dell'emendamento 1.6 reciterebbe: «Limite alla responsabilità del magistrato».

MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, illustrerò gli emendamenti 1.1 e 1.2. L'illustrazione del primo di essi mi pare che meriti un'attenzione del tutto particolare per un motivo che sottolineerò e che mi sembra possa interessare la generalità dell'impianto del provvedimento. Esso è relativo alla possibilità e all'opportunità di comprendere, tra gli organi che esercitano una funzione giurisdizionale, quegli organi degli ordini professionali che in sede disciplinare e in sede di ricorso hanno la

possibilità di emettere provvedimenti di sospensione dall'esercizio delle professioni, o addirittura di radiazione dagli albi professionali, che indubbiamente hanno un'incidenza ed una importanza che può riguardare di riflesso l'impianto stesso di questo provvedimento. Dico questo perchè gli organi professionali hanno costituzionalmente, e dal punto di vista del potere, una sorta di investitura da parte dello Stato, sia per quanto attiene alla tenuta dei registri degli esercenti le libere professioni, sia per quanto attiene ai provvedimenti che possono essere presi indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale e indipendentemente dalle conseguenze di giurisdizione pura nei confronti dei loro iscritti.

Non va dimenticato peraltro che contro i provvedimenti di questi ordini professionali e dei loro consigli è ammesso il ricorso per Cassazione.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di fare silenzio in quanto le parole non arrivano neppure al banco della Presidenza.

MISSERVILLE. La sfera di intervento dei provvedimenti di questi ordini professionali va ad intrecciarsi e a confluire nell'esercizio della giurisdizione, sia pure sotto il profilo del controllo di legittimità.

Non starò qui ad illustrare particolareggiatamente le conseguenze di un provvedimento di radiazione o di sospensione dagli albi professionali, ma con tutta evidenza quello che può essere arrecato da questi organismi è un danno che, sotto molti profili e sotto molti aspetti, può essere considerato più grave del danno che si può arrecare a mezzo della giurisdizione ordinaria. Il nostro emendamento 1.1 più che altro vuole suscitare una problematica intorno alla quale sarà opportuno che si esprimano i colleghi senatori e sulla quale noi chiediamo il parere sia del professor Gallo, relatore di maggioranza sul provvedimento, sia del ministro Vassalli; indubbiamente si tratta di una tematica che non è stata finora neppure sfiorata, ma ha una sua importanza, una sua valenza dal punto di vista civile, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sociale.

Questo emendamento quindi vuole aprire la porta ad un campo che deve essere in qualche modo preso in considerazione, ma non è l'emendamento principale all'articolo 1 da noi proposto. L'emendamento 1.2 risolve, con un periodo da aggiungersi alla fine del secondo comma – cioè quello che riguarda i magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali – la dibattuta questione della responsabilità individuale dei magistrati che siano componenti di un collegio.

Abbiamo proposto un emendamento che, senza fare ricorso ad elucubrazioni dal punto di vista dell'attuazione pratica (come la possibilità di inserire una busta chiusa tra gli atti processuali e di aprirla allorchè venga proposto un procedimento avente il carattere di rivalsa nei confronti del magistrato), suggerisce l'inserimento di un periodo che ci sembra possa essere collocato in maniera ottimale alla fine del comma 2 dell'articolo 1. Tale periodo testualmente recita: «I componenti degli organi collegiali, che non concordino con la decisione adottata dalla maggioranza o con parti di essa, hanno facoltà di dichiarare il proprio dissenso, di cui si dà atto nella motivazione del provvedimento». Mi rendo conto che un emendamento di questo genere troverà sicuramente delle opposizioni teoriche, sia per quanto attiene al principio della segretezza della camera di consiglio, sia per quanto attiene alle molte cautele con cui si è voluto trattare la responsabilità

collegiale. Abbiamo già detto in sede di intervento in discussione generale che teoricamente siamo a favore dell'eliminazione del principio della segretezza della camera di consiglio, e crediamo che l'emendamento 1.2 non vada sostanzialmente contro il disposto dell'articolo 276 del codice di procedura civile e dell'aricolo 473 del codice di procedura penale, in quanto è un emendamento che salva la segretezza della camera di consiglio, cioè il momento decisionale. Secondo noi, l'interpretazione più aderente che si può dare a tali disposizioni di legge è che la camera di consiglio, al contrario del dibattimento, non rappresenta una fase pubblica; si vota segretamente, per cui viene mantenuto questo principio della segretezza. Noi chiediamo invece che il magistrato compia anche un atto di assunzione di responsabilità facendo verbalizzare il proprio eventuale dissenso, che va poi riportato nella motivazione della sentenza per ragioni di carattere tecnico; è infatti nella parte della decisione in cui si espongono i motivi, che si può inserire un dissenso che non sia motivato – e su questo torneremo – ma che certifichi tuttavia come in quel collegio vi sia stata un'assunzione di responsabilità di carattere individuale.

Siamo contrari al dissenso motivato perchè, ove accogliessimo questo principio, ci troveremmo in una situazione assai particolare, quella cioè di una doppia motivazione della sentenza punto per punto, una motivazione di maggioranza ed una di minoranza; ci troveremmo cioè in un autentico *impasse* logico dal quale sarebbe difficilissimo uscire. Chiediamo quindi che venga accolto questo emendamento aggiuntivo al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, e crediamo che questa sia la maniera più coraggiosa, più seria e responsabile di risolvere un problema che altrimenti diventerebbe irresolubile. Infatti, parlare di dissensi motivati per singole parti di una sentenza, che possono talvolta presentare ai magistrati collegiali una lunghissima serie di quesiti, significa sottoporre la sentenza non ad un filtro, ma ad una serie di difficoltà di carattere logico, strutturale ed architettonico: significa cioè sottoporla ad una sorta di vaglio continuo che ne farebbe realmente un'opera di carattere monumentale anche nei casi più semplici.

Crediamo pertanto che questo inserimento possa essere un contributo attivo alla chiarezza della legge, perchè, se da un lato non si può rimandare – come suggerisce il relatore di maggioranza – all'interpretazione giurisprudenziale successiva o ad una sistematica di carattere generale quel che si decide in materia di giudice collegiale, d'altro lato non si può nemmeno appesantire tutto questo con quella sorta di procedura strana che parla di inserimento di buste segrete o altro nel corpo della sentenza e nel fascicolo del singolo caso. Chiediamo quindi che questa strada, che ci sembra intermedia e che va in direzione dell'abolizione del segreto della decisione, ma non lo contrasta dal punto di vista legislativo, possa essere seguita e rappresenti una proposta che può essere accolta dalla saggezza, dalla intelligenza e dall'acume giuridico dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, l'emendamento 1.7 si intende decaduto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, comincio subito dall'emendamento 1.3, presentato dal senatore Corleone e

da altri senatori, soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge, del quale si propone però l'inserimento alla fine del presente testo con l'articolo 17-*bis*. A me pare che, stante l'importanza della novità contenuta in questo disegno di legge, la definizione dell'ambito di applicabilità diretta e immediata della legge stessa debba precedere tutto l'articolato del presente disegno. Pertanto il relatore è di parere contrario alla proposta soppressiva e al conseguente spostamento all'articolo 17-*bis*.

Piuttosto (e qui voglio subito intervenire sul punto giustamente sollevato dal senatore Corleone) è da riconoscere che la rubrica che avevamo assegnato a questo articolo 1 non è quella più confacente alla materia disciplinata dall'articolo stesso. Non si tratta in effetti della determinazione delle condizioni di responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma ci si limita puramente e semplicemente a definire l'area, l'ambito di applicazione della presente legge. Pertanto il relatore proporrebbe come suo emendamento - credo condiviso anche dalla Commissione giustizia - di sostituire alla rubrica «(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie)», come dicevo impropria, quella più attinente al testo dell'articolo, cioè «(Ambito di applicazione)» della presente legge.

Per ciò che concerne l'emendamento 1.4 del senatore Corleone e di altri senatori, mi permetto di proporre l'accantonamento della discussione relativa, posto che essa riguarda direttamente il comma secondo dell'articolo 2, laddove nel disegno varato dalla Commissione si pone il principio della irresponsabilità dell'attività interpretativa. Quindi è una richiesta di puro e semplice accantonamento e sarei grato ai colleghi se volessero acconsentire.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.6, il quale appare anticipatore di quanto viene poi più precisamente definito nel corso del disegno di legge in ordine agli illeciti previsti dal codice penale; appare ripetitivo per ciò che concerne la responsabilità disciplinare, vale a dire quella stabilita alla stregua dell'ordinamento giudiziario cui nel comma primo dell'emendamento si fa riferimento. Direi inoltre che è anticipatore anche dei princìpi di cui al comma secondo dell'articolo 2, per quanto riguarda la non responsabilità per l'attività interpretativa e di applicazione del diritto.

L'emendamento 1.5 solleva una questione estremamente delicata alla quale ha fatto riferimento, con accenni curiosamente privi di fiducia in una collaudata espressione dottrinale, il Ministro nella sua lucidissima replica di ieri sera. Noi abbiamo evitato l'espressa menzione del pubblico ministero, così come avveniva nel sistema del codice di procedura civile *ex* articolo 74, non già perchè si sia voluto in qualsivoglia maniera eludere la riconducibilità dell'attività propria del pubblico ministero alla sfera di applicazione della presente legge, bensì perchè, diversamente da quanto era precisato in altri testi, si parla di attività giudiziaria e non di attività giurisdizionale.

La Commissione ha ritenuto, sulla scorta di una dottrina vecchia ormai di parecchi decenni, che quella del pubblico ministero, se non può considerarsi attività giurisdizionale, è però *optimo iure* attività giudiziaria. Pertanto, un'espressa menzione del pubblico ministero sembrerebbe - e inutilmente - suscettibile di dare adito a complicazioni interpretative, quasi che si volesse riproporre il tanto tormentato e dibattuto problema se il pubblico ministero faccia o no parte della magistratura. Il relatore esprime quindi parere contrario all'emendamento 1.5.

Per quanto concerne l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Filetti e Misserville, il relatore riconosce che la preoccupazione di applicare anche

agli ordini professionali che, nei diversi gradi, decidano su questioni da cui possano derivare provvedimenti limitativi o esclusivi dell'esercizio dell'attività degli iscritti, i princìpi che si stabiliscono per i magistrati; è un fatto di grande civiltà e di grande importanza. Non mi nascondo che le sanzioni da applicare a torti disciplinari, nei riguardi degli iscritti ai vari ordini, da parte delle commissioni componenti gli ordini stessi possono essere sanzioni maggiormente incisive sulla sfera dei diritti rispetto ad altre previste dall'ordinamento immediatamente e direttamente statuale. Mi sembra però, senatore Misserville, che sarebbe più opportuno che l'intera materia fosse sistematicamente regolata da una nuova disciplina – che dovremo successivamente esaminare – degli ordini professionali e del funzionamento degli organi che li reggono.

Il relatore accetta quindi la raccomandazione che scaturisce dall'emendamento 1.1; sarebbe tuttavia grato ai colleghi del Movimento sociale italiano-Destra nazionale se ritirassero tale emendamento. È chiaro che per parte nostra ci impegniamo come Parlamento (il Governo, ovviamente, si pronuncerà per proprio conto) a tenere accuratamente conto della sfera di problemi sollevata.

L'emendamento 1.2, presentato dai senatori Filetti e Misserville, è di grande importanza, poichè affronta radicalmente il tema della individuazione delle singole responsabilità dei membri del collegio, risolvendo la questione attraverso la dichiarazione della facoltà di manifestare l'opinione dissenziente, di cui si deve dare atto nella motivazione del provvedimento. Mi rendo conto che questa soluzione sarebbe la più lineare e che non sarebbe assolutamente contraria alla tradizione italiana, poichè, come ho avuto più volte occasione di ripetere, la maggior parte dei codici preunitari disciplina l'opinione dissenziente. Mi rendo conto, tuttavia, anche del fatto che l'opinione dissenziente (e per questo mi dichiaro di contrario avviso all'emendamento 1.2) dovrebbe essere registrata nella motivazione del provvedimento, il che darebbe luogo ad una serie di questioni estremamente tormentate e tormentose relative all'impugnazione del provvedimento stesso. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). Già oggi sceverare il tipo di argomentazione...

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di fare un po' di silenzio, altrimenti non è possibile sentire ciò che il relatore dice.

GALLO, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente. Come dicevo, già da oggi sceverare il momento di argomentazione che verrebbe aggredito da un atto di impugnazione è estremamente difficile e delicato. Nel momento in cui interferisse con quella che potremmo chiamare la motivazione di maggioranza, la stessa motivazione dissenziente... (*Interruzione del senatore Misserville*) che però dovrebbe essere inserita, si dovrebbe dichiarare il dissenso, di cui si dà atto nella motivazione del provvedimento. Tuttavia, nel momento stesso in cui del dissenso si dovesse dare atto, rischieremmo di complicare in maniera assolutamente inaccettabile e la struttura del provvedimento e il contenuto dell'atto di impugnazione. Pertanto, a questo riguardo e per ciò che concerne i processi attraverso i quali deve essere dato atto delle singole posizioni dei singoli componenti del collegio, propongo di rinviare la discussione in sede di esame dell'emendamento 1.0.1 che sarà successiva-

mente illustrato dai membri del Consiglio di Presidenza della Commissione giustizia.

In conclusione, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.2, salvo poi esaminarlo - ripeto - in sede di esame dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*.

* VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, l'ampia motivazione che il relatore di maggioranza ha dato su ciascuno degli emendamenti proposti all'articolo 1 renderà estremamente stringato il mio discorso, anche perchè aderisco sostanzialmente a tutte le sue conclusioni.

Sono contrario all'emendamento 1.3, perchè è soltanto per ragioni stilistiche, come ha detto lo stesso senatore Corleone, che si proporrebbe la posposizione, al termine del testo di legge, della definizione dei soggetti investiti dalla legge stessa. Non mi pare che sia il caso di dare adito a questo spostamento; anche per le ragioni di importanza e di novità della legge, sottolineate dal relatore di maggioranza, non è male che l'individuazione dei soggetti rimanga all'inizio del testo. Il mio parere, quindi, è contrario.

L'emendamento 1.4 rappresenta una vecchia questione. Il senatore Corleone e gli altri proponenti sanno quanto abbia cercato di battermi sia alla Camera che qui in Senato perchè fossero fatte salve, se non con questa, con formule analoghe, esplicitamente le disposizioni sul dolo e la colpa grave, di fronte alla generale affermazione di irresponsabilità o imperseguibilità del magistrato per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi. Ma di fronte alla situazione attuale direi di rinviare la discussione di questo problema alla sede più propria, quella dell'articolo 2. Pertanto, allo stato, esprimo anch'io parere contrario.

Per le stesse ragioni enunciate dal relatore, senatore Gallo, onorevole Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori. Esso in fondo è ripetitivo in gran parte di altre proposizioni e non afferro completamente le ragioni della sua collocazione in questa sede.

Così pure mi esprimo in senso contrario sull'emendamento 1.5, per le ragioni dette dal senatore Gallo. Si tratta di una vecchia questione, ne ho parlato in Commissione e in discussione generale; è stata una trovata di alcuni Gruppi della Camera quella di voler cambiare la norma che esplicitamente menzionava il pubblico ministero tra i soggetti previsti dalla legge, per far sì che non si ritenesse che esso in qualche modo non eserciti funzioni giudiziarie: una modifica assolutamente inutile (che ho qualificato atto emulativo) compiuta da quella parte del Parlamento. Comunque, per ragioni di rispetto della volontà espressa dalla Camera, per ragioni di urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, per non fare bracci di ferro su questioni assolutamente irrilevanti nella loro profonda sostanza, esprimo anch'io parere contrario all'accoglimento dell'emendamento 1.5.

Guardo anch'io con grandissima simpatia ed adesione all'emendamento 1.1, presentato dai senatori Filetti e Misserville. Esso è fondato, date le funzioni sostanzialmente giudiziarie che qualche volta sono chiamati ad esercitare i consigli dell'ordine. Peraltro, come diceva bene il senatore Misserville nell'illustrarlo, si tratta di una questione che non è stata finora minimamente sfiorata in tutti i lunghi dibattiti che si sono svolti alla Camera ed in questo ramo del Parlamento; essa può trovare la sua proposizione, la sua soddisfazione ed anche il suo esaudimento nel senso profilato dai

presentatori dell'emendamento, nella riforma dell'ordinamento forense, come ha detto, anche qui benissimo, il relatore Gallo. A questo riguardo, così come egli ha parlato a nome del Parlamento, desidero riprecisare anche in questa occasione che è in corso la predisposizione, anzi è già pronto il testo sul nuovo ordinamento forense che questa volta, in questa legislatura, diversamente dalla legislatura precedente, il Governo presenterà a fianco delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. In quella sede dovrà essere naturalmente disciplinato questo aspetto; trattarlo adesso, in una legge che in definitiva è destinata ai magistrati, che si intitola ai magistrati, sia pure con riferimento alle funzioni giurisdizionali, mi sembra un «fuor d'opera», una situazione collocata male.

Anch'io perciò mi associo all'invito che il relatore ha fatto ai proponenti di ritirare questo emendamento, dando le più ampie garanzie che anche il Governo sarà pienamente comprensivo circa le ragioni di cui l'emendamento è espressione. Allo stato devo pertanto formulare parere contrario al suo accoglimento.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo di questi emendamenti relativi all'articolo 1, cioè l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Filetti e Misserville, debbo dire che è vero che esso semplificherebbe le questioni dal punto di vista organizzativo e materiale (come si rileverà quando discuteremo dell'articolo 1-*bis*, per il quale però darò al senatore Macis e agli altri senatori tutte le spiegazioni che desiderano circa l'organizzazione del sistema ad esso inerente); peraltro, se in esso si semplificano gli aspetti organizzativi del problema, viceversa si affronta una tematica integralmente nuova e si propone una profondissima trasformazione del sistema. Infatti si tratta dell'abolizione del segreto della camera di consiglio e dell'introduzione della *dissenting opinion* estesa anche alle questioni di fatto; una trasformazione così radicale del nostro sistema giuridico che non credo possa essere affrontata in questo momento e in questa sede.

Ecco le ragioni per cui anche su questo emendamento, in conformità con quanto concluso dal relatore, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(*Ambito di applicazione*)»

1.8 IL RELATORE

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, relatore, in relazione alla modifica proposta al titolo della rubrica e in relazione anche alle esplicitazioni del senso di questo titolo pervenute sia dal relatore che dal

Ministro, ritengo di poter accettare quelle spiegazioni e di ritirare l'emendamento 1.3. In questo modo intendo accettare il senso dato all'ambito di applicazione della legge; ciò può anche servire come monito e come modello per tutto il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.8.

VASSALLÍ, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Circa l'emendamento 1.4, c'è una proposta del relatore, a cui aderisce il Governo, di accantonarlo per esaminarlo in sede di esame dell'articolo 2; chiedo ai presentatori se concordano con questa proposta.

CORLEONE. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Risulta pertanto accantonato l'emendamento 1.4, che viene ripreso in esame in sede di articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo del Movimento sociale si asterrà dal votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi rendo conto delle necessità presenti e delle dichiarazioni del relatore, secondo le quali si garantisce in qualche misura che il pubblico ministero appartiene alla funzione giudiziaria; ma non credo che questo fosse in dubbio. Mi pare comunque fosse convincente anche la dichiarazione del Ministro, il quale ha ribadito che ci troviamo di fronte ad una trovata inutile della Camera dei deputati rispetto al testo presentato dal Governo.

Personalmente mi augurerei che ci fosse disponibilità del Senato per fare bracci di ferro su cose essenziali; in questo caso potremmo liberarci con tranquilla e assoluta coscienza delle cose minori, quale indubbiamente è

questa, anche se rispetto al nuovo codice di procedura penale e alle nuove funzioni questa specificazione parimenti non guasterebbe. Potrebbe essere forse utile non in previsione dell'ordinamento attuale, ma del successivo.

Quindi ritiriamo questo emendamento, non avendo voglia di fare un braccio di ferro inutile con la Camera dei deputati. Ciononostante intendiamo mettere in qualche modo alla prova la maggioranza, il relatore ed il Ministro per verificare la disponibilità a fare un braccio di ferro con la Camera dei deputati su cose più essenziali, su cose che sono già sul tappeto. Si tratta di aspetti che vengono già richiamati, ad esempio, dall'emendamento 1.2, presentato dai senatori Filetti e Misserville, o dagli articoli aggiuntivi proposti: la definizione della responsabiltà per gli organi collegiali, il cosiddetto filtro, l'azione diretta per il diniego di giustizia e quanto altro sappiamo, che danno luogo ad una lunga teoria di richieste. Su questi punti importanti ci auguriamo che non si ponga un veto, quasi che il Senato debba assolutamente rispettare la volontà della Camera dei deputati.

Riteniamo che la norma in esame costituisca in qualche misura un fatto minore, che per parte nostra accogliamo con la speranza che tale accoglimento venga inteso nel senso che non vogliamo fare piccoli dispetti alla Camera ma affrontare in realtà le grandi questioni che il provvedimento ha tenuto aperte. Avremo tanti altri emendamenti su cui in seguito valutare se tale disponibilità e tale prova di buona volontà ci siano oppure no.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 1.1 se intendono accogliere l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

FILETTI. A nome del mio Gruppo, devo dire che nel caso in esame, a mio parere, non si esorbita nè si travalica la materia oggetto del disegno di legge. Tuttavia, poichè ci si richiama ad esigenze di carattere sistematico, ritiriamo l'emendamento 1.1 prendendo atto che sostanzialmente sia il relatore che il rappresentante del Governo si sono dichiarati favorevoli. Quindi l'emendamento verrà riproposto in sede di riforma della professione forense. In tal senso ringrazio sia il relatore che il Ministro.

PRESIDENTE. Senatori Misserville e Filetti, il relatore ha proposto di accantonare l'emendamento 1.2 e di riesaminarlo come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1. Siete d'accordo con questa proposta?

FILETTI. Sì, signor Presidente, siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

(*Deliberazione degli organi collegiali*)

1. Al quinto comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: "Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

2. Al primo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti periodi: "Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pronunzie di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle pronunzie dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati.

4. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa di cui all'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 nonchè della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4».

1.0.1 COVI, LIPARI, SALVATO, ACONE, ONORATO

«Art. 1-*bis*.

(*Deliberazioni degli organi collegiali*)

1. Le decisioni giurisdizionali degli organi collegiali previsti nell'ordinamento vigente sono deliberate in segreto nella camera di consiglio. Della deliberazione è compilato apposito processo verbale, in cui devono essere menzionati anche i voti eventualmente dissenzienti rispetto a ciascuna delle questioni decise, debitamente motivati.

2. I verbali, redatti dal meno anziano dei componenti togati del collegio, sono conservati in plichi sigillati sino alla scadenza dei termini per l'esercizio

dell'azione di responsabilità prevista dalla presente legge. Decorsi inutilmente i termini predetti il presidente del collegio procede alla distruzione del plico. I plichi possono essere aperti solo nel caso in cui sia promossa l'azione di responsabilità.

3. A tal fine il tribunale adito per l'azione di responsabilità, quando questa è stata dichiarata ammissibile, chiede la trasmissione del plico al presidente dell'organo giudiziario dove esso è custodito».

1.0.2 ONORATO, RIVA

«Art. 1-*bis*.

(*Organi collegiali*)

1. La responsabilità di cui all'articolo 2 è estesa a tutti i componenti degli organi collegiali.

2. Per il singolo componente la responsabilità in sede di giudizio di rivalsa è esclusa soltanto nel caso in cui in camera di consiglio egli è stato in dissenso rispetto allo specifico punto della decisione che, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, ha legittimato l'azione di risarcimento o nel caso in cui non ha avuto conoscenza dell'istanza prevista dall'articolo 3.

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il componente del collegio dissenziente ha diritto di far risultare la sua diversa opinione e i motivi che la determinano in apposita dichiarazione scritta che deve essere controfirmata dal presidente del collegio o da altro componente.

4. La dichiarazione, chiusa in busta sigillata, deve essere consegnata, lo stesso giorno in cui la decisione è adottata, al dirigente dell'ufficio affinchè sia protocollata e custodita nei locali dell'ufficio.

5. A richiesta del magistrato interessato, in sede di giudizio di rivalsa, la dichiarazione è acquisita agli atti del procedimento».

1.0.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 1-*bis*.

(*Organi collegiali*)

1. I componenti degli organi collegiali, che non concordino con la decisione adottata dalla maggioranza, hanno facoltà di dichiarare il proprio dissenso. La dichiarazione è depositata in cancelleria nel termine di tre giorni dalla decisione. Il Presidente, ove la dichiarazione sia depositata in termini, dispone che sia formato un plico sigillato. Il Presidente autorizza l'apertura del plico nel caso in cui sia stata proposta azione di responsabilità. Il plico deve essere distrutto una volta decorsi i termini per la proposizione dell'azione stessa».

1.0.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Avverto che l'emendamento 1.2, in precedenza accantonato e trasferito in sede di esame degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, diventa emendamento 1.0.5, con il seguente tenore:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(*Responsabilità degli organi collegiali*)

1. I componenti degli organi collegiali, che non concordino con la decisione adottata dalla maggioranza o con parti di essa, hanno facoltà di dichiarare il proprio dissenso di cui si dà atto nella motivazione del provvedimento».

1.0.5 FILETTI, MISSERVILLE

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

LIPARI. L'emendamento 1.0.1 tocca uno dei problemi più delicati del provvedimento in esame, intorno al quale si è accentrata buona parte della discussione svoltasi in Commissione e al quale il relatore ha dedicato molta attenzione, con una serie di acute e pertinenti osservazioni.

Al di fuori di ogni connotazione politica, la norma proposta viene prospettata su motivazioni di ordine strettamente tecnico dall'intero Ufficio di presidenza della Commissione giustizia. Essa è volta ad eliminare alcuni inconvenienti che a nostro giudizio si determinerebbero ove il testo della legge rimanesse così come è stato approvato dalla Camera dei deputati e non fosse introdotta questa integrazione. In effetti il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevede la responsabilità dei membri facenti parti dell'organo collegiale; soltanto che esso non specifica se vi sia la possibilità di esonero dalla responsabilità da parte dell'eventuale membro dissenziente e, ove questa possibilità esista, in quale modo essa sia tecnicamente percorribile.

Le alternative che si offrono sono due. La prima è la seguente: se rimanesse il testo della Camera, si potrebbe ipotizzare una responsabilità oggettiva per tutti i membri del collegio, una responsabilità, per così dire, di tipo funzionale. È una delle ipotesi che il relatore ha adombrato sia in sede di relazione che in sede di replica. Rimarrebbe però aperto un problema; vero è che nel nostro ordinamento vi sono altre fattispecie che ammettono una responsabilità oggettiva senza colpa, però queste fattispecie sono, nel codice civile, diversamente articolate. Vi è cioè una ipotesi, come quella dell'articolo 2048, per la responsabilità dei genitori, dei precettori, dei maestri d'arte, che ammette una prova liberatoria; vi è l'ipotesi dell'articolo 2049 che invece questa prova liberatoria non ammette. Ipotizziamo allora – ma si tratta di una ipotesi che non risulta esplicita dal testo del provvedimento così come licenziato dalla Camera dei deputati – che si sia voluta prevedere un'ipotesi assimilabile a quella dell'articolo 2049 del codice civile, cioè una responsabilità oggettiva senza possibilità di prova liberatoria. Quali inconvenienti, a nostro avviso, in questo caso si potrebbero verificare? Innanzitutto una disparità di trattamento tra i membri del collegio, che sarebbero chiamati responsabili in relazione all'esercizio della funzione ancorchè l'abbiano diversamente esercitata, l'uno nel senso della decisione prevalsa (in ipotesi dannosa), l'altro nel senso della direzione opposta volta a neutralizzare gli effetti dannosi. Si determinerebbe una disparità di

trattamento tra il membro designato relatore e poi non estensore della sentenza, il quale quindi avrebbe il mezzo tecnico rilevante per potere rendere esplicito il suo dissenso, e il membro invece non designato relatore e rimasto in minoranza rispetto agli altri membri del collegio, che non avrebbe questa possibilità di evidenziazione. Vi sarebbe la tentazione, da parte dei giudici facenti parte di organi collegiali, di cercare collocazione in organismi che siano quanto possibile culturalmente omogenei, proprio per evitare effetti di questo tipo, con la conseguenza quindi - anche per i responsabili degli uffici - di problemi non facili in ordine alla stessa composizione dei collegi.

Seconda soluzione alternativa: ammettiamo che nel testo della Camera non sia prevista una responsabilità oggettiva senza possibilità di prova contraria, ma sia invece esclusivamente riservata al profilo della libertà di prova la possibilità per il soggetto di dimostrare la sua eventuale opinione dissenziente. Si tratta di una eventualità alternativa che, del resto, lo stesso relatore aveva adombrato e che emerge anche dai lavori preparatori dell'altro ramo del Parlamento. Qui sorge un diverso tipo di problema e di difficoltà. Secondo le regole generali dell'ordinamento, la prova di chi sia il soggetto a cui in concreto è imputabile il comportamento dannoso, dovrebbe essere a carico del danneggiato. In questo caso il soggetto danneggiato (sia esso il cittadino o lo Stato nel giudizio di rivalsa) si troverebbe nell'impossibilità di fornire questa prova in relazione al principio di segretezza della camera di consiglio. Quindi risulterebbe sostanzialmente un diritto affermato nella sua enunciazione edittale, ma precluso nelle possibilità concrete di esercizio.

Si dovrebbe quindi ipotizzare, almeno nella concretezza degli svolgimenti processuali, una sorta di rovesciamento dell'onere della prova e quindi una sorta di imputazione al giudice della possibilità di dimostrare che egli non faceva parte della maggioranza che in quel modo ha reso la sua decisione. Ma questo aprirebbe altro tipo di disfunzioni. Da un lato indurrebbe il giudice a precostituirsi artificiosi mezzi di prova rispetto al suo dissenso: nota contraria, pubblicata in una rivista, alla sentenza alla cui decisione ha partecipato, forme artificiose di precostituzione di prova attraverso dichiarazioni spedite in tempo non sospetto al notaio e simili. Vi sarebbe in ogni caso una vulnerazione di quel principio di collegialità che in sostanza si vorrebbe invece tutelare attraverso il tipo di formulazione ambigua della Camera dei deputati.

Un altro inconveniente sarebbe poi quello, ove dovesse prevalere questo tipo di interpretazione della formulazione silente della Camera dei deputati, di un tendenziale spostamento ad organi collegiali di decisioni che oggi vengono prese da organi monocratici: questo mi sembrerebbe molto grave perchè si finirebbe per vulnerare un equilibrio che nel sistema dei codici è stato dettato con una propria sistematica razionalità. Guai ove dovesse accadere che il giudice, pur potendo prendere immediatamente la sua decisione di tipo procedimentale, rinviasse ad una sede collegiale quel tipo di decisione! Guai se si vulnerasse la tutela del singolo soggetto implicato, al fine di determinare uno scarico di responsabilità - o comunque un annacquamento delle responsabilità, anche ai fini esclusivi della prova - sull'organo collegiale!

L'emendamento che viene prospettato, che si limita ad un ritocco molto marginale delle norme degli articoli 473 del codice di procedura penale e

276 del codice di procedura civile – con possibilità poi di estensione della regola anche agli organi degli altri collegi che direttamente non hanno disciplina nei codici di rito civile o penale – intende sostanzialmente disciplinare una situazione del genere. Nè si può dire che un intervento di questo tipo possa in qualche modo pericolosamente aggravare le procedure di svolgimento della decisione, e quindi la burocrazia, degli organi giurisdizionali. Infatti, la logica che ha indotto l'Ufficio di presidenza della Commissione giustizia a presentare questo emendamento si collega razionalmente a quella di un altro emendamento che, pur essendo strutturalmente autonomo, è appunto logicamente connesso, cioè l'emendamento 2.1 che, ridisegnando in maniera molto puntuale e tipizzata le fattispecie di colpa grave, esclude il rischio – che avevo già illustrato nel mio intervento – di intendere la colpa grave come sovrapponentesi al processo interpretativo e quindi al meccanismo generico della violazione di legge. In questo modo – e non poteva essere diversamente – anche se la formulazione dell'emendamento 1.0.1 prevede la possibilità di verbalizzazione del dissenso con riferimento a tutte le questioni, di fatto accadrà che normalmente la verbalizzazione finirà per essere una formula di stile e di rito in cui si dirà che il collegio ha deciso (all'unanimità o a maggioranza, non importa) come da motivazione, perchè sostanzialmente si tratterà di questioni in nessun modo suscettibili di incidere sul profilo di responsabilità civile del magistrato.

In quelle pochissime e tipizzate questioni in cui invece si dovesse determinare una situazione come quella che ipotizziamo possa derivare dall'approvazione dell'emendamento riferito all'ultimo comma dell'articolo 2, si offrirebbe la possibilità al giudice seriamente ed effettivamente dissenziente di formulare, in epoca non sospetta, le proprie motivazioni: ciò senza rompere la segretezza della camera di consiglio, senza intaccare la coerenza del principio collegiale ed affidando ad una verbalizzazione, che dovrà restare segreta, soltanto l'effetto eventuale di una possibile utilizzazione nel giudizio di rivalsa.

Con queste premesse, pur facendoci carico di quelle che possono essere le delicatezze connesse alla introduzione di un principio di questo tipo, riteniamo che (attraverso l'approvazione dell'emendamento in discussione) si sottragga la legge a possibili rischi di incostituzionalità e la si renda oggettivamente più coerente, comunque senza vulnerare un principio cui tutti noi crediamo, quello cioè della collegialità degli organi plurisoggettivi.

ONORATO. Signor Presidente, mi limiterò a poche parole per illustrare l'emendamento 1.0.2. Voglio soltanto dire che è un emendamento cruciale per il nostro disegno di legge e mi auguro quindi che i colleghi, affinchè possano votare con libertà di coscienza e con scienza sull'argomento, abbiano ascoltato l'intervento del senatore Lipari che mi ha preceduto.

Gli ostacoli alla disciplina della procedura decisionale e alla verbalizzazione della stessa procedura all'interno degli organi collegiali sono o di carattere burocratico o di carattere normativo. Dal punto di vista burocratico, cioè dell'aggravio amministrativo sugli uffici, il Ministro ha detto parole chiare che dissipano ogni possibilità di resistenza, a mio avviso. Gli uffici giudiziari sono in grado di sopportare delle buste chiuse contenenti la verbalizzazione delle decisioni in camera di consiglio.

C'è poi l'aspetto più propriamente normativo, su cui mi auguro che i colleghi abbiano sentito il senatore Lipari, che mi pare sia stato esauriente

nell'illustrare tutti i risvolti del problema. Vorrei soltanto aggiungere alcune considerazioni che mi sono dettate – lo confesso – dalla lettura di un articolo del presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Gargani. Sembra di capire che la resistenza ad accettare una disciplina come questa, che introduce il verbale in camera di consiglio, sia dettata dalla necessità di salvare la collegialità della decisione, oltre che il segreto della camera di consiglio. Si tratta proprio del principio di collegialità. Ma vorrei chiedermi e chiedervi: il principio della collegialità si deve salvare soltanto con una responsabilità solidale, cioè collegiale, indiscutibile? Questo sembra, infatti, il pensiero del responsabile per la giustizia della Democrazia cristiana: siccome l'organo è collegiale, la decisione è un *unicum*, allora la responsabilità sia di tutti.

Ma credo che questo sia il principio che non possiamo e non dobbiamo accettare, perchè non è nel nostro ordinamento giuridico. Il fatto che ci sia una imputazione unica della decisione all'organo collegiale non distrugge (il relatore me lo può insegnare) le possibilità di una imputazione all'interno del singolo organo collegiale e di una graduazione di responsabilità all'interno dello stesso organo. Mi sembra che lo stesso relatore citasse l'articolo 2055 del codice civile, che, proprio ammettendo la possibilità di regresso fra i responsabili solidali, è la migliore risposta all'impostazione del responsabile della Democrazia cristiana su questo punto.

La responsabilità solidale non è affatto la garanzia della collegialità: direi il contrario, cioè che il principio di collegialità è esaltato, non sacrificato, dalla possibilità di una responsabilizzazione personale all'interno di questo organo. Infatti una delle conseguenze non minori di questo emendamento e di quello dell'Ufficio di presidenza è che d'ora in avanti ci sarà una maggiore, più razionale, più responsabile appunto partecipazione intellettuale dei singoli alle decisioni collegiali. Questa credo sia la scelta che dobbiamo fare.

Un'ultima considerazione concerne il fatto che (mi rivolgo ai colleghi missini) la soluzione di questo problema non è la *dissenting opinion*, ma è proprio il cosiddetto voto per scheda o voto separato. Infatti la *dissenting opinion* ha un'altra funzione, lo ripeto, vale a dire quella di responsabilizzare verso il dibattito culturale-interpretativo; la *dissenting opinion* non ha una funzione per le cosiddette *quaestiones facti*, ma soltanto per i problemi di diritto. Invece noi abbiamo bisogno di un istituto che sia funzionale non a questa responsabilizzazione culturale verso l'opinione pubblica più o meno qualificata, ma a questa responsabilizzazione civile, di carattere proprio giuridico-patrimoniale.

Allora ecco che prevediamo la possibilità di una scheda, relativa quindi anche alle questioni di fatto, e la segretezza per essa proprio in funzione dell'attivazione o meno del giudizio di responsabilità civile.

L'unica differenza dell'emendamento 1.0.2 rispetto all'emendamento 1.0.1, presentato dall'Ufficio di presidenza della Commissione e sottoscritto anche da me, è data dal fatto che la proposta di modifica da me presentata insieme con il senatore Riva è impostata come clausola di ordine generale, mentre l'emendamento dell'Ufficio di presidenza della Commissione prevede e una modifica puntuale dei codici di rito civile e penale e una norma generale di richiamo e di chiusura. Nel momento in cui ci si accinge a modificare i codici di rito, ritengo che la migliore tecnica legislativa sia quella di una revisione generale, anche perchè sappiamo di non poter

esaurire l'intervento puntuale sui singoli codici di rito dovendo affrontare non solo quelli di rito civile e penale, ma anche quelli di rito amministrativo, contabile, delle commissioni tributarie e così via. Sono comunque problemi di tecnica legislativa meno importanti rispetto alla questione cruciale che mi sono permesso di esporre ad integrazione della perspicua illustrazione fatta dal senatore Lipari.

CORLEONE. Illustrerò gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo è certamente un importante aspetto della legge, che rischia però di diventare troppo importante e risolutivo dell'intero dibattito. Sono quindi preoccupato dell'eventualità che, eliminato il problema, si pensi che la legge è perfetta ed è la migliore possibile, di modo che si possa andare rapidamente all'approvazione del testo.

In realtà, ritengo che ben altri siano i nodi della legge, come del resto ho già avuto modo di dire ieri nel corso della mia replica come relatore di minoranza. Questo è certamente un aspetto importante e lo abbiamo riconosciuto già quando il problema si è posto. Per parte nostra, già nel corso dell'esame in Commissione questo problema lo avevamo posto subito. Non si tratta, infatti, di una scoperta di oggi: ci voleva soltanto qualche «mente» giuridica, che nell'altro ramo del Parlamento si è esercitata, per sapere che il problema esisteva ed è sempre esistito nei progetti presentati in Parlamento da dieci anni: tutti progetti, non mi stancherò di ripeterlo, che non furono mai esaminati poichè si doveva affrontare prima – così si diceva – la questione della responsabilità disciplinare, con il risultato che non si presero mai in considerazione nè l'uno nè l'altro problema.

Ora, non affrontare la questione dicendo che la legge si applica anche ai componenti degli organi collegiali vuol dire rischiare, per queste norme, una censura di incostituzionalità, in quanto si crea con esse una situazione di irresponsabilità oggettiva, che nel nostro sistema non è presente. Noi ci siamo posti il problema e lo abbiamo risolto attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato a suo tempo in Commissione e che riproponiamo ora in Aula.

Non riproponiamo, ovviamente, la *dissenting opinion*, che, come già è stato detto, è un istituto che rompe la segretezza della camera di consiglio; forse, però, non ci sarebbe da scandalizzarsi se arrivassimo alla rottura anche di quello che rischia di essere un feticcio. Il problema, infatti, è un altro.

Ci siamo attestati sulla posizione del *votum separatum*: il membro dell'organo collegiale dissenziente, cioè, deposita in busta i suoi motivi e la spiegazione del voto di dissenso. La busta rimane a disposizione nel caso successivamente si proceda ad un'azione di rivalsa.

A nostro parere, è un sistema semplice che risponde alla richiesta di responsabilizzazione; non potrà più accadere, infatti, che nei collegi soltanto alcuni leggono, studiano e sono a conoscenza del processo, mentre tutti sono tenuti ad essere informati e a dare il proprio consenso alle decisioni essendo bene informati; la formula inoltre salvaguarda il diritto di diversità di opinione, di voto e di dissenso.

Qual è l'obiezione che si può fare a queste proposte? Esse sono formulate in modo diverso, perchè l'emendamento 1.0.3 è ripreso dal modello Viviani, mentre l'1.0.4 è ripreso dal modello Tosi. Essendo la busta sigillata conservata soltanto nel caso di dissenso di un componente, se si viene a

sapere che c'è la busta, si sa anche che c'è stato un dissenso, il che può provocare le azioni di responsabilità, rinforzate nella propria motivazione dalla conoscenza che si è verificato un dissenso in camera di consiglio.

Tale obiezione ha una sua consistenza , ma non assoluta, a mio parere, per un motivo: la busta è affidata alla responsabilità e alla custodia del presidente del collegio e degli uffici che sono tenuti al segreto. Del resto, potremmo pensare che si possa venire a conoscenza di un dissenso che si è manifestato; anche nel caso della verbalizzazione dei voti; si potrà comunque sapere che qualcuno non era d'accordo. Se la paura è che sarà violato il segreto, anche con la formulazione dell'emendamento 1.0.1 il rischio rimane.

D'altra parte, il sistema che noi proponiamo è più semplice. Ci auguriamo che i casi di dissenso non saranno moltissimi, ma con la verbalizzazione di ogni voto espresso in camera di consiglio rischiamo un appesantimento: non un appesantimento burocratico dovuto alla conservazione delle buste, ma un appesantimento durante i lavori del collegio. In quella sede rischiamo di provocare un aggravamento notevole perchè su ogni voto delle decisioni bisognerà tener conto e verbalizzare. Questo può essere l'aggravio, non quello della conservazione, visto anche il modo in cui si ama fare i processi, con quintali di carta: una busta in più non comporta un aggravio. Il problema può sussistere invece nel lavoro di definizione dei momenti procedurali e processuali in camera di consiglio.

Per queste ragioni manteniamo i nostri emendamenti. Tuttavia, se dovesse passare la soluzione proposta nell'emendamento 1.0.1, non saremmo contrari, anche se riteniamo la nostra formulazione complessivamente più convincente. Ci pare più forte la nostra obiezione piuttosto che quella che ci viene fatta rispetto alla segretezza.

Vi è però una cosa che il Senato deve valutare e su cui vogliamo essere chiari: non accettiamo che si facciano su questo punto quei patteggiamenti che sono stati già preannunciati ed addirittura messi per iscritto. Non accettiamo cioè che per avere la verbalizzazione si svenda quella che è già una definizione di colpa grave assai limitata e limitativa, cioè quella contenuta nell'articolo 2. Ci sembra inaccettabile che, per ottenere la verbalizzazione, si definisca la colpa grave prevista dal punto *a*) del terzo comma dell'articolo 2 come «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile».

Noi già riteniamo che l'articolo 2 così concepito – affronteremo la questione quando lo esamineremo – sia un ottimo suggerimento per i pubblicitari dell'industria che produce i pannolini Lines. Infatti è questa la garanzia assoluta che si vuole dare a tutti i costi con una simile aggettivazione. Si parla di violazione grave; non è sufficiente che vi sia una violazione: questa deve essere grave. Si parla di negligenza, ma la negligenza deve essere inescusabile.

Nei punti *b*) e *c*) dell'articolo 2 vi è poi un altro tributo ai pannolini Lines contenuto nella parola «incontrastabilmente». Tutto questo a nostro parere è eccessivo. Per quanto ci riguarda ci sembra che questo non sia accettabile.

Non possiamo accettare che in qualche modo vi sia un bilanciamento tra l'emendamento 1.0.1 e l'emendamento 2.1. Ci è sembrato di capire che se il primo emendamento viene approvato deve necessariamente essere approvata la disapplicazione di legge al posto della violazione di legge, come oggi si è

scritto. La nostra posizione a tale proposito è molto netta e molto chiara e noi intendiamo riaffermarla qui.

Riteniamo che ciò accada perchè si è scelta una via sbagliata, perchè non si è affrontato il problema in Commissione e ci si è limitati a riservarlo all'Aula. Tale problema non è stato affrontato neanche in sede di Comitato ristretto.

GALLO, *relatore*. Lo si è affrontato in Comitato ristretto.

CORLEONE. Lo si è affrontato, ma non è stato definito. Tale problema non è stato definito in Commissione e oggi ci troviamo di fronte alla riproposizione di un micro (o macro) accordo politico che non è quello generale della Camera. Tra l'altro noi dovremmo inchinarci continuamente alla Camera, come se ci trovassimo di fronte a dei signori, a dei padrini-padroni. In realtà si tratta di un accordo politico che nasce qui in Senato per scambiare qualcosa, per dare questo in cambio di altro.

Noi abbiamo posizioni limpide su tutta la legge; non chiediamo una cosa in cambio di un'altra, ma poniamo delle questioni. Riteniamo che ogni questione vada affrontata senza pregiudizi per le altre. Certo ci auguriamo che l'intelligenza, la sagacia e l'apertura mentale del relatore consentano di migliorare tutto il provvedimento, senza arretramenti, su tutti i punti al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, le faccio presente che l'emendamento 1.0.5, già da lei illustrato come emendamento 1.2, sarà il primo emendamento, fra quelli tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, ad essere votato.

MISSERVILLE. Vi era stata una concordanza generale sul fatto che il nostro emendamento 1.2 venisse discusso in coda alla trattazione del l'articolo 1-*bis*.

PRESIDENTE. Lei certamente, in conseguenza del trasferimento di sede dell'emendamento, potrà aggiungere ora qualcosa alla sua precedente illustrazione; resta comunque il fatto che il suo emendamento 1.0.5 sarà il primo ad essere votato.

MISSERVILLE. Signor Presidente, mi pare che sulla necessità di collegare una responsabilità personale ai componenti del collegio giudicante non vi siano delle obiezioni serie da muovere e vi sia una sostanziale concordanza di opinioni.

Una serie di emendamenti, proposti da tutte le parti poltiche, prevede un meccanismo che, dal punto di vista pratico, si traduce non soltanto in un appesantimento burocratico della formazione della decisione, ma anche in una difficoltà di carattere logico ed ideologico.

I colleghi sanno perfettamente che, al di là della formazione della volontà decisionale, vi sono delle questioni che vanno preliminarmente discusse e risolte, che vengono affrontate in camera di consiglio con una serie di votazioni successive. Creare per ciascuna di queste votazioni una forma di dissenso, anche motivato, mi sembrerebbe veramente voler appesantire questa materia in un modo intollerabile, tale da rendere le

sentenze monumentali, sulla scorta soprattutto dei bizantinismi possibili in ordine alle varie motivazioni.

L'emendamento che abbiamo presentato (è stato riconosciuto anche dalla saggezza del signor Ministro come il più semplice), a nostro avviso, non provoca alcun sisma di carattere generale nell'ordinamento giudiziario ed in particolare nell'articolo 276 del codice di procedura civile e nell'articolo 473 del codice di procedura penale.

Con questo nostro emendamento vogliamo andare in una direzione nuova, condivisa anche da larga parte della magistratura, soprattutto da parte di quella che più responsabilmente intende assumere le proprie decisioni in base ad un criterio di collaborazione, che non sia però omologato e in un certo senso annullato da una decisione finale. In altre parole, intendiamo andare nella direzione, che riteniamo civile, necessaria e giuridicamente insostituibile, della abolizione della segretezza della camera di consiglio, nonchè della segretezza della decisione.

Questo orientamento, che oltretutto ci sembra il più moderno, il più adeguato ed il più adatto ad un ordinamento in cui i giudici si assumano le responsabilità delle loro decisioni e non si nascondano dietro la cortina fumogena della camera di consiglio segreta, viene raccolto dal nostro emendamento; inoltre, è un orientamento che sostanzialmente non viola, dal punto di vista formale e sistematico, i due articoli dei codici che ho poc'anzi citato.

Infatti, quel che si sottolinea sia nell'articolo 276 del codice di procedura civile, sia nell'articolo 473 del codice di procedura penale, è la diversità della decisione assunta pubblicamente rispetto a quella assunta in camera di consiglio. In realtà, si sottolinea la sostanziale privatezza della decisione più che la segretezza (che viene pure espressa con un termine che, a nostro avviso, non è adeguato).

Pertanto, fermo restando che la camera di consiglio si svolge segretamente, che non vi è necessità di una modifica degli articoli del codice di procedura civile e del codice di procedura penale che abbiamo indicato (nella direzione sottolineata anche dal senatore Acone), intendiamo affermare la necessità che i giudici dissenzienti facciano risultare a verbale il loro dissenso, che sarà poi tradotto nella motivazione. Questa operazione sotto un profilo logico è assai semplice, senza dimenticare che qui si tratta pur sempre di una facoltà: soltanto il giudice che voglia far risultare il proprio dissenso ha diritto di chiedere che ne venga presa nota e che venga tradotto questo dissenso nella motivazione della sentenza.

Perchè parliamo di facoltà, di semplice dissenso e non di dissenso motivato?

Perchè ci sembra che il dissenso motivato verrebbe a creare automaticamente una contrapposizione ideologica nella formazione della decisione, per cui si avrebbe una sentenza con una motivazione di maggioranza e una motivazione di minoranza. Questo dal punto di vista concettuale non è ammissibile e porta veramente a quel pericolo sottolineato dal senatore Onorato.

Noi sosteniamo il dissenso semplice di cui si dia atto non certamente nella lettura del dispositivo della sentenza, ma nella motivazione, perchè è lì che si risolvono i vari punti, di fatto e di diritto, che concorrono a formare la decisione finale. Che ci può essere di strano, di anomalo, di sconvolgente, di rivoluzionario in una richiesta di assunzione di responsabilità da parte del

magistrato, che venga riportata nella motivazione della sentenza e che venga in tal modo ad esplicitare quale sia il magistrato dissenziente non soltanto sulla decisione finale, ma sui vari punti che hanno concorso a formarla? Ci sembra che questo sia il criterio di identificazione più chiaro, più semplice, più logico e più elementare. Non dobbiamo imbarcarci nella ricerca delle cose difficili perchè queste, le verbalizzazioni segrete, i plichi da aprire successivamente e tutto quello che comporta una procedura di questo genere dal punto di vista organizzativo e burocratico non rendono giustizia al senso di responsabilità della magistratura e soprattutto non vanno nella direzione, che abbiamo chiaramente indicato, dell'abolizione della segretezza della camera di consiglio.

Sotto questo aspetto e profilo crediamo che il nostro emendamento risponda all'esigenza generale che è quella di identificare il giudice dissenziente per evitare di frustrare l'azione del cittadino (il quale potrebbe trovarsi sempre di fronte al muro di gomma del magistrato che dichiara di essere stato dissenziente nella specifica decisione), ma soprattutto per creare una situazione di responsabilità singola che porti alla formazione di sentenze migliori. Francamente, cari colleghi, quando si tiene una camera di consiglio, in civile o in penale, quanti pensate siano i giudici che conoscono la causa? Quelli di noi che sono avvocati lo sanno: c'è un relatore che conosce la causa e molti giudici si adeguano a quanto egli dice. Costringiamo questi magistrati collegiali ad uscire dalla pigrizia mentale, dal lavoro di *routine*, affinchè si assumano le proprie responsabilità! Se essi vorranno proseguire, come si è fatto fino ad ora, a decidere cause che non conoscono, hanno facoltà di non dissentire e di non fare verbalizzare il proprio dissenso; se essi invece vogliono che il proprio dissenso li possa esimere da responsabilità future, hanno l'obbligo di studiare la causa e di concorrere realmente alla formazione della decisione.

Mi pare che la nostra proposta emendativa sia la più semplice e la più lineare. Non vedo perchè bisogna continuare ad ammantare la camera di consiglio in eterno della segretezza, come se si decidessero questioni che non sono accessibli ai comuni mortali, e perchè non si debbano responsabilizzare i magistrati anche in ordine all'assunzione personale delle decisioni. Credo che il nostro emendamento possa trovare accoglimento presso il Senato e non comprendo le preoccupazioni di possibili complicanze di carattere generale e di possibili difficoltà sul piano della struttura dei nostri codici di procedura civile e di procedura penale. Viene mantenuto il principio della privatezza della camera di consiglio e viene, in un certo senso, esplicitata una responsabilità precisa nell'unico atto logico, che è la motivazione della sentenza, in cui le questioni sono successivamente affrontate e risolte. Se il magistrato dissenziente – o, diciamo noi, che ha studiato la causa – vuol fare risaltare il proprio dissenso su ogni singolo punto, lo farà con una semplice dettatura senza bisogno di motivazioni. Questa appesantirebbe ogni sentenza, rendendola elefantiaca e complicata e provocando incongruenze logiche.

Il sistema da noi proposto, oltrettutto, rende più semplice l'esercizio da parte del cittadino dell'azione di responsabilità verso lo Stato perchè è possibile identificare immediatamente nella sentenza il punto di cui ci si duole. Anche il giudizio di responsabilità viene ad essere semplificato; infatti non si tratta più di affrontare unicamente il complesso della decisione, ma i singoli punti perchè può verificarsi il caso in cui una sentenza pervenga ad una decisione errata sulla scorta della supposizione infondata dell'esistenza

di un fatto o sulla negazione dell'esistenza dello stesso, che però deve essere indicato e localizzato nel contesto generale della decisione. Credo che su tale aspetto ci possano essere ben poche obiezioni dal punto di vista logico. Insistiamo pertanto con il nostro emendamento, facendone una questione anche di civiltà perchè si vada nella direzione della chiarezza nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Troppe volte questa funzione è stata coperta di un velo di mistero, per il quale il cittadino si è sempre avvicinato kafkianamente alla giustizia con la sensazione di penetrare in un mondo a lui sconosciuto, che gli era ostile, contrario ed al quale occorreva avvicinarsi con timore reverenziale. Secondo noi il cittadino dovrebbe avvicinarsi alla giustizia con la maggiore fiducia possibile, ma anche la giustizia deve avvicinarsi al cittadino con chiarezza e con assunzione di responsabilità.

Insistiamo, signor Presidente, signor Ministro, colleghi del Senato, nel nostro emendamento perchè venga approvato e venga posto non in un articolo 1-*bis*, che sarebbe oltretutto pleonastico, arzigogolato, difficile e andrebbe a rimpolpare in maniera smisurata il testo di questo già complicato provvedimento, ma al comma secondo come aggiunta dell'articolo 1 sul dispositivo. (*Applausi dalla destra*).

VITALONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, credo che questo punto della scelta legislativa meriti grande riflessione e, forse, grande pacatezza nella riflessione. Si agitano – al fondo della problematica evocata nelle proposte emendative – questioni ampliamente irrisolte, questioni definite in alte sedi istituzionali (mi riferisco in particolare al Consiglio superiore della magistratura) come una sorta di disperato tentativo di «quadrare il cerchio».

Non credo che questa rassegnata, desolata conclusione debba orientare le decisioni che il Senato della Repubblica si accinge ad assumere. Tuttavia credo che la scelta espressa nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, scelta che ho già definito «evasiva e saggia» ad un tempo, rappresenti il massimo, almeno in questo momento dell'esperienza giuridica e legislativa, per il corretto bilanciamento di interessi che hanno pari dignità nell'organizzazione dei valori costituzionali.

Vorrei dire al collega Lipari, del quale ho ascoltato il perspicuo intervento, che forse in larga misura sono proprio le saldature del suo discorso, tra le diverse proposte di riforma che lui stesso avanza, a convincermi dell'esigenza di votare contro l'emendamento sugli organi collegiali. Non è certamente la soluzione escogitata nell'emendamento 2.1 che vale in qualche misura a riscattare la gravità del danno che si finirà per consumare con questa scelta legislativa. Dico subito – con il massimo del rispetto al collega Lipari e agli altri che con lui hanno sottoscritto quella proposta – che la soluzione immaginata è una soluzione insuscettibile di essere in concreto applicata. Non solo: è anche una soluzione in polare antitesi a quella esigenza più volte riaffermata e che è alla radice della stessa iniziativa referendaria, di rinvigorire i presìdi a tutela dei diritti del cittadino. Si introduce, nell'economia del principio che si intende affermare in via normativa, una eccezione: se la circostanza non è stata «dedotta» o «rilevata»,

viene meno la possibilità di affermare la colpa grave descritta sia nella lettera *b*) che nella lettera *c*) della proposta emendativa dell'articolo 2, comma 3). Si finisce così per svuotare completamente di contenuto la portata del principio giuridico che si vorrebbe affermare come limite invalicabile dell'obbligo che il magistrato ha di riservare sempre grave ed attenta riflessione alle scelte che egli compie, decidendo su diritti inalienabili dei cittadini.

Senatore Lipari, queste ipotesi, depurate da un loro tecnicismo apparentemente prezioso, ma in realtà largamente imperfetto, valgono soltanto a stabilire una sorta di equazione con la norma tracciata nell'articolo 7 dell'impianto legislativo, norma che tende ad allineare sul piano del dolo l'unica residuale ipotesi di responsabilità del giudice. Basti pensare che un cittadino, malamente o approssimativamente difeso e quindi non in grado di svolgere una pertinente deduzione a tutela dei propri diritti, finisce per ricevere un trattamento di maggior sfavore rispetto a colui che ha la possibilità di eccepire, per il diligente e qualificato ministero del proprio difensore, l'esistenza agli atti del processo di ragioni che dovrebbero militare in suo favore. Questo crea un grave scompenso e serve soltanto ad inasprire quella disarmonia che per altri aspetti si annuncia, ed in maniera grave, sia nella proposta del collega Lipari, sia nei successivi, omologhi emendamenti che sono stati suggeriti da altre parti politiche.

Vorrei dire ai colleghi del Gruppo del Movimento sociale italiano che la loro scelta, sul piano del raffronto in un pari giudizio di disvalore, forse ha il merito di recuperare la figura della *dissenting opinion* che in altri ordinamenti – non nel nostro – ha trovato spazio ed applicazione; talchè, se si dovesse organizzare una gerarchia delle conseguenze di danno che vanno a riverberarsi per questa inopportuna scelta, penso che forse il male peggiore sarebbe proprio quello di non consentire che il dissenso affiorato all'interno di un collegio possa trovare una strutturazione, una collocazione ed una espressione nella stessa economia della motivazione della sentenza. Questo certamente renderebbe in qualche misura ostensibile la reale dialettica della camera di consiglio e consentirebbe, sia pur vagamente, di afferrare un lembo di quel dissenso che dovrebbe scuotere il principio di irresponsabilità collegiale cui si intende finalizzare tutta la costruzione normativa.

Ma al senatore Lipari e agli altri colleghi che hanno condiviso con lui l'iniziativa emendatrice vorrei far notare come ci caliamo in una realtà connotata dalla più larga inattualità. Credo che in questi suggerimenti modificativi abbia fatto in qualche modo aggio l'esigenza di un formale perfezionismo del testo legislativo. Certo, vi devono essere coerenze; la Camera dei deputati ha lasciato incompiuto – se volete – quel disegno che voleva rimuovere una pregiudiziale affiorata in dottrina. Mi riferisco in particolare, ministro Vassalli, al discorso contenuto nel documento elaborato dalla Commissione Denti, documento al quale il suo Ministero ha fatto largo riferimento nell'impostazione della proposta legislativa. Credo però di dover dire che vi è una petizione di principio largamente inaccettabile laddove la Commissione Denti afferma che, se non si disciplinasse in qualche maniera la responsabilità degli organi collegiali, tale responsabilità rimarrebbe parimenti affermata in coerente applicazione dei princìpi generali. È una affermazione valida fino al momento in cui non si elabora un principio di segno diverso, cioè fino a quando normativamente non si affermano una realtà ed un'esigenza contraria. Mi riferisco, onorevole ministro Vassalli, ad una esigenza ampiamente sottolineata da quella stessa sentenza n. 26 del

1987 della Corte costituzionale, alla quale assai spesso facciamo vago richiamo, ignorandone peraltro i più salienti contenuti di indirizzo. È proprio in questa sentenza che si traccia il solco lungo il quale è possibile muovere per dare una risposta persuasiva alla problematica che ci affligge: la norma costituzionale non esclude con il suo rinvio alla legislazione ordinaria, la possibilità che le varie forme di responsabilità che affiorano nell'attività di giurisdizione siano disciplinate in maniera variegata, per categorie e per situazioni. Dice la Corte costituzionale che scelte plurime, anche se non infinite, sono consentite in ragione dell'assoluta peculiarità delle funzioni giudiziarie, in ragione della assoluta peculiarità dei relativi provvedimenti.

Vi sono più princìpi nel ventaglio delle indicazioni della Corte, dall'articolo 101 all'articolo 113 della Costituzione, che devono essere tutelati a salvaguardia dell'indipendenza e della libertà di giudizio del magistrato. Tra di essi, molti trascurano, onorevoli colleghi, quell'articolo 102 che ha elevato al rango di valore costituzionale la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. Certamente, credo che nè al collega Lipari nè ad altri sfugga il gravissimo *vulnus* che si infligge alla indipendenza, all'autonomia di giudizio di quanti sono impegnati a rendere giustizia, specialmente nei collegi che lavorano nelle zone a più alto tasso di penetrazione delinquenziale. Già oggi si avvertono enormi le difficoltà nel costituire questi collegi; già oggi, nella tutela che pure la segretezza della camera di consiglio accorda alle decisioni delle Corti di assise, si assiste a una diffusa fuga dalla responsabilità.

Onorevoli colleghi, credo che molti tra voi che hanno esperienza di amministrazione giudiziaria sappiano come in tante Corti di assise purtroppo oggi, nell'Italia repubblicana, democratica e garantista, viga la «legge della gabbia», la legge della violenza, la legge dell'intimidazione e del ricatto mafioso. Tutto ciò colpisce la libertà di coscienza anche del giudice popolare, che, non essendo stato chiamato a sostenere un concorso per eroe, ma, essendo stato chiamato, attraverso un meccanismo di estrazione a sorte, a prestare il proprio lavoro, la propria opera intelligente e appassionata, si troverà domani, collega Lipari, nella eternizzazione delle camere di consiglio, a dover scrivere con la cultura del diploma di terza media (o di terzo liceo, se preferite, per la Corte di assise d'appello) il «suo eventuale motivato dissenso». Onorevoli colleghi, voi sapete che in Italia si celebrano processi con 800 imputati, voi sapete che in questi processi ci sono mediamente 8.000 imputazioni, voi sapete che ogni giudice avrebbe la facoltà per ciascuna di queste imputazioni di manifestare il suo motivato dissenso. Ma dove può cadere questo dissenso? Se cade su una questione di nullità della citazione, se cade su di una questione pregiudiziale, su di una questione preliminare, sulla valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, su di un meccanismo che è completamente esterno al *decisum*, che accadrà?

Il dissenso, ad esempio, si può annidare nell'attività di istruzione probatoria; immaginate un'ordinanza sull'ammissibilità del testimoniale. Il giudice anche in questa fase si deve preoccupare di garantirsi, con la «certificazione notarile motivata», l'esercizio della facoltà di dissenso. Mi viene in mente l'immagine di qualche sprovveduto giudice popolare che, badate bene, arriva ancora con il suo abito di lavoro nelle aule delle Corti d'assise e dismette quell'abito per immergersi nel delicatissimo ruolo di giudicare; un ruolo enorme, tremendo: l'uomo che giudica l'uomo. Egli dovrà in questa situazione preoccuparsi di trovare la via di un *commodus*

discessus per sottrarsi al giudizio di responsabilità civile. Ecco, immaginate cosa potrà significare, proprio in questi particolari processi, la vostra scelta. Dovete verificare la validità e la puntualità di tale scelta nella patologia della giurisdizione. Sicuramente, se si deve giudicare un piccolo reato, in una pretura serena e tranquilla, il problema della *dissenting opinion* non sorgerà.

Immaginate invece cosa accadrà alla squilla del primo dissenso nelle camere di consiglio delle Corti impegnate a giudicare la grande criminalità! C'è il rischio di paralizzare definitivamente un sistema che è già affaticato: il processo penale, il processo contro la grande criminalità, è già largamente in avaria, ministro Vassalli, e lei non lo ignora.

Ancora oggi sono all'esame del Parlamento sue puntuali iniziative per restaurare un minimo di fiducia nella giustizia da parte di cittadini che collaborano e che vengono colpiti dalle «vendette trasversali». Abbiamo ormai un lungo elenco di vittime della rappresaglia mafiosa e terroristica: gente che ha pagato e paga quotidianamente un altissimo tributo in termini di libertà o di vita per collaborare con la giustizia, per aiutare i giudici ad espugnare fenomeni che hanno rarefatto, in intere regioni d'Italia, gli spazi di libertà dei cittadini. E noi ci preoccupiamo invece di predisporre una normativa che ferisce la libertà di coscienza dei giudici e la rende assoggettabile al ricatto dell'intimidazione e della violenza!

Mi domando, colleghi, se ci siamo posti il problema dell'attualità di questa scelta: una scelta che ben potrebbe essere differita senza danno, maturarando nelle esperienze che nelle aule di giustizia (e forse anche davanti al giudice della conformità costituzionale) l'intera legge sulla responsabilità dovrà subire nel tempo. Con questa legge abbiamo anticipato, collega Lipari, qualcosa che avrà un traguardo tra quindici o venti anni; infatti, il discorso della collegialità, come è stato scandito a tutte note nei vari interventi susseguitisi in Commissione, acquisterà attualità quando sarà definito il primo giudizio di responsabilità diretta contro lo Stato. Abbiamo dunque questa sola, unica pressante preoccupazione? No, ne abbiamo anche altre; non ignoriamo, ad esempio, la realtà degli organi collegiali di istruzione. In tutta Italia i più importanti processi sono istruiti da magistrati che hanno costituito, di fatto, un collegio istruttorio.

GALLO, *relatore*. Di fatto.

VITALONE. Caro Gallo, è una realtà alla quale dovete dare risposta, soprattutto se avete delle *pruderies* sul piano dei perfezionismi estetici della legge. Mi domando però se vi siete preoccupati di ricercare una risposta di fronte a ciò che accadrà nelle attività di giurisdizione ordinaria nel momento in cui i capi degli uffici, interamente confiscati del potere di assegnazione dei processi e di direzione degli uffici stessi, saranno chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità concorsuale, con il proprio sostituto o con il giudice che ha violato – e gravemente – le norme poste a presidio dei diritti del cittadino.

Avrei immaginato una più vigorosa attenzione per problematiche come queste, che non si affacciano sul traguardo dei quindici anni, ma che incalzano e che sono di grande attualità. Non ho però trovato nessuna risposta a queste preoccupazioni. Allora è giusto sottolineare che le difficoltà nelle quali ci si muove per tentare di dare una risposta (se non persuasiva

almeno, in qualche misura, appagante) si possono superare senza discostarsi da quella scelta che saggiamente la Camera dei deputati ha compiuto.

Credo che se distruggeremo, con il principio della segretezza, la ragione profonda della collegialità, ci assumeremo la responsabilità storica di una scelta che avrà conseguenze esiziali sul corretto funzionamento della giustizia in Italia. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non ci sfugge davvero la portata del problema sollevato con gli emendamenti 1.0.1, presentato dai componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia, e 1.0.2, presentato dai colleghi Onorato e Riva, emendamenti che, come spiegava poco fa lo stesso senatore Onorato, coincidono in larga parte nei contenuti, divergendo solo parzialmente quanto alla tecnica legislativa.

Come dicevo, non ci sfugge la portata della proposta relativa alla responsabilità degli organi collegiali della magistratura, anche se tale portata è consistente, ma comunque non sconvolgente. Si pongono piuttosto concreti problemi di operatività, tant'è vero che - come il signor Ministro ha ricordato ieri nella sua replica - da parte del nostro Gruppo è stata esplicitamente sollevata, nel corso della discussione generale, la questione della praticabilità di questa proposta.

L'onorevole Ministro, pur rinviando all'esame di questi emendamenti una più dettagliata esposizione in materia, ha già fornito una assicurazione generale che ci sembra importante e che ci convince.

Proprio per la portata della modifica, che riguarda questo provvedimento legislativo, ma che indiscutibilmente incide in senso più generale sulla vita dei collegi, ritengo del tutto legittimi i dubbi che peraltro hanno portato l'altro ramo del Parlamento a non assumere una decisione in merito.

Tuttavia voglio sottolineare - lo ha detto nella replica ieri l'onorevole Ministro e lo hanno detto i colleghi di tutti i Gruppi, anche il relatore, senatore Gallo - che questo problema è reale, esiste, sia ai fini di una valutazione generale sulla congruità del provvedimento, sia più specificamente, secondo me, ai fini della sua concreta applicazione, vale a dire del fatto che la legge rappresenti una risposta effettiva al problema della responsabilità.

È stato questo che ci ha mosso e ci muove, nel consentire con l'emendamento 1.0.1 (il che significa - lo ripeto - consentire anche con l'emendamento 1.0.2), nel ritenere opportuno non lasciare questa questione, che in ogni caso si porrebbe nell'applicazione concreta della legge, alla sola interpretazione.

Io credo che il Parlamento abbia la responsabilità di tentare di dare una soluzione, la quale appunto viene proposta con gli emendamenti presentati con i quali noi consentiamo. Penso che anche chi ha espresso in questo dibattito dubbi sull'introduzione di una norma di questo tipo, in realtà non abbia eluso la considerazione della necessità di provvedere in materia di funzionamento degli organi collegiali e della loro responsabilità. Se mai ha

prospettato l'ipotesi di provvedere in tempo diverso, con altre norme relative ai codici. Se pure questi dubbi e interrogativi sono del tutto legittimi, sarebbe assolutamente improprio, per non dire grave, che il Parlamento, nel momento in cui si assume la responsabilità di una decisione sulla legge e – voglio sottolinearlo – nel momento in cui il problema è posto in questo ramo del Parlamento, nell'opinione pubblica e all'interno della stessa magistratura, lo eludesse.

Ecco perchè siamo favorevoli a questa proposta, considerando l'opportunità che la materia venga regolata, avendo presente che tacendo scatterebbero gli inconvenienti pratici cui qui si riferiva nell'illustrare l'emendamento 1.0.1 il collega Lipari, convinti, infine, che la soluzione qui scelta sia complessivamente equilibrata e in ogni caso che sia la più confacente. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i motivi che spingono il Gruppo socialista a votare a favore dell'emendamento 1.0.1 che introduce l'articolo 1-*bis*, attengono ad una valutazione duplice che è stata da me già illustrata in sede di discussione generale e che cercherò di sintetizzare anche in questa sede.

Poichè non possiamo accogliere l'idea, sottostante anche ad alcuni interventi in quest'Aula, che la legge debba applicarsi soltanto ai giudici monocratici, dato che la collegialità renderebbe inapplicabile un sistema di responsabilità, poichè, dunque, non possiamo condividere questo principio – che non è certamente principio di civiltà giuridica, ma rappresenta l'ultima difesa di retroguardia dei magistrati – deve essere rinvenuto un sistema attraverso il quale rendere possibile al magistrato non solo dissentire da una decisione ma dimostrare di averlo fatto.

Questo è il tema e non è una *pruderie*, come poco fa è stata definita la questione. È un punto centrale della legge il fatto di renderla applicabile anche nel caso di organi giudicanti collegiali. Al di là di una sottile disquisizione sul carattere personale o solidale della responsabilità civile, i due argomenti che reggono la scelta dell'articolo 1-*bis* sono i seguenti: nel momento in cui poniamo la questione della responsabilità del giudice dissenziente, introduciamo un principio di responsabilità oggettiva, un principio di responsabilità contro la volontà ed il comportamento del giudice dissenziente. Non discuto circa la compatibilità costituzionale della responsabilità oggettiva in materia civile; dico che da sempre, fuori e dentro quest'Aula, come uomini di questa democrazia, dovremmo essere (dobbiamo essere) contro la introduzione di ipotesi di responsabilità oggettiva.

Nè si dica che questo problema rifluisce sul piano probatorio della dissociazione: a mio giudizio è farisaico addurre questo argomento, nel momento in cui si conclude che, comunque, il dissenziente non ha la possibilità di provare il proprio dissenso. Non cito un latinetto molto noto, che parifica i fatti non provati ai fatti inesistenti; è un latinetto che noi avvocati o giuristi conosciamo e che naturalmente vale in questa sede per dimostrare che siamo in presenza di una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva.

L'altra ragione, ancor più importante, che costituisce un dovere di questa Assemblea, è quella di non porre in essere norme o leggi nel loro insieme dichiaratamente incostituzionali. Abbiamo il principale dovere di dare al popolo una legislazione che sia in regola con i precetti della Costituzione: tra questi, forse il più importante della nostra Costituzione repubblicana è l'articolo 3, secondo comma, che stabilisce il principio di eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini.

Se ci rendiamo conto che il non poter provare e il non essere sono la stessa cosa, allora vuol dire che con questa legge se viene introdotta una disparità di trattamento tra giudici monocratici e giudici collegiali, se questo è, abbiamo creato una legge volutamente anticostituzionale. Ecco perchè vogliamo l'articolo 1-*bis*: vogliamo eliminare da questa legge il sospetto della sua incostituzionalità.

Mi sembra che di questo argomento si sia forse discusso un po' troppo; essendomi sempre dichiarato disponibile a soluzioni diverse, se fossero state prospettate, ho sempre detto che questa soluzione, che peraltro trova riscontro nella dottrina che si è interessata di questo problema, in vari progetti di legge (il senatore Corleone li ha ricordati tutti, a partire dal progetto Viviani fino al progetto di Silvano Tosi), non ha alternative in questo momento nel nostro paese.

Le spiegherò, collega Misserville, i motivi per cui questa soluzione non ha alternative. Poco fa il collega Vitalone diceva che forse sarebbe meglio introdurre nel nostro ordinamento la *dissenting opinion*; se questo fosse vero e se ci fosse davvero la volontà politica di farlo, non sarebbe il Gruppo socialista ad opporsi.

Non vorremmo però che ci venisse opposto che così metteremmo capo ad una riforma troppo grande delle leggi processuali laddove stiamo discutendo soltanto della responsabilità civile del giudice. Certamente sono molti i modi in cui si può fare un'analisi critica della soluzione data ad un problema. Uno di questi modi consiste nel puntare più in alto per arrivare, poi a non costruire un argomento, ma semplicemente a distruggere quel poco che si è riusciti a fare. È molto grave fare questo nel Senato della Repubblica.

Se vi sono soluzioni migliori, onorevoli colleghi, proponetele; noi, infatti, siamo aperti al dialogo su queste soluzioni. Una cosa è certa: non possiamo accettare volontariamente e consapevolmente di varare una legge non in regola con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nè possiamo rendere eccessivamente deteriore, se non impossibile, la situazione di un magistrato (badate, si tratta di un magistrato, non di un cittadino) che, volendo dissentire, deve sapere come, quando e dove dissentire e come, quando e dove far constare sul piano probatorio il proprio dissenso.

Forse non siamo pronti ad accettare la *dissenting opinion* perchè non siamo forniti di un retroterra storico-culturale analogo a quello dei paesi

anglosassoni, dove un simile istituto non scandalizza. Debbo però dire che la *dissenting opinion* non è tipica esclusivamente dei paesi anglosassoni: in epoche storiche passate, ad esempio nel Medioevo, il voto di scissura era contemplato dall'ordinamento. Se però noi non siamo pronti per questa esperienza, non vi è altra soluzione che quella elaborata collegialmente da tutti i componenti della Commissione.

La Commissione era giunta concordemente a formulare l'articolo 1-*bis* quando sono intervenuti i veti. Si era deciso di salvare due principi, anzitutto quello della segretezza del voto. I magistrati e gli avvocati sanno che anche il segreto della camera di consiglio può oggi essere violato dal magistrato. Non vi è bisogno che il verbale sia chiuso in un plico sigillato. Su quei processi, cui poco fa si è fatto riferimento, quei processi che hanno moltissimi imputati, non poche volte si è letto sui giornali che vi erano opinioni dissenzienti dei magistrati, pur non essendoci ancora il sistema della verbalizzazione.

Il primo punto, dunque, è quello di consentire il mantenimento del principio della segretezza del voto che, verbale o non verbale è e resta affidato alla coscienza del magistrato. Vi è poi un secondo principio, che è quello di dare la possibilità dell'apertura del plico per procedere all'azione di rivalsa. Su tale problema non si è parlato molto, ma dobbiamo pur pronunciarci in merito. Io faccio riferimento all'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato quando già si è svolto il giudizio di responsabilità. Solo in tale momento deve darsi al magistrato la possibilità di dimostrare di aver manifestato il suo dissenso.

Non posso sottoscrivere affermazioni, come quelle scritte di recente, in cui si afferma addirittura che il dissenziente collabora comunque alla formazione della decisione, ed è quindi sostanzialmente un consenziente, nonostante il suo dissenso. Questi principi già non reggono da un punto di vista logico, figuriamoci se dobbiamo valutarli su un piano tecnico-giuridico, dato che le norme processuali hanno cura di precisare che in camera di consiglio si vota su questioni separate di cui il Presidente stabilisce preventivamente l'ordine. In relazione a tali questioni devono essere appunto inserite nel verbale le dichiarazioni motivate di dissenso.

In questo modo rendiamo un servizio al paese perche elaboriamo una leggé in regola con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, nell'intervento del senatore Vitalone ho sentito definire la decisione della Camera dei deputati di lasciare insoluta la questione relativa alla responsabilità degli organi collegiali «evasiva e saggia». Credo che sia difficile definire saggia e contemporaneamente evasiva la decisione rispetto ad un problema di tanto rilievo qual è quello della responsabilità dei giudici collegiali, e credo invece sia stato atto di saggezza da parte della Commissione giustizia impadronirsi di questo problema per giungere, dopo averne discusso a lungo ed approfonditamente, a stendere alla fine quell'emendamento che oggi viene proposto dall'Ufficio di presidenza, ma che era scaturito quasi all'unanimità dall'interno della

Commissione e che da ultimo non era stato votato, rinviando la questione all'Aula, perchè erano state avanzate remore da parte di taluni Gruppi in ordine all'assunzione di una decisione certamente di rilievo.

Non voglio richiamare gli argomenti di ordine costituzionale ampliamente illustrati sia dal senatore Lipari che dal senatore Acone, perchè tutto è stato detto così bene che aggiungere qualche parola sarebbe decisamente inutile. Desidero solo dire che si è trattato di un atto di saggezza anche se ci rendiamo conto che affrontare questo problema dà comunque luogo a difficoltà di ordine pratico. Nel mio intimo ho però messo sul piatto della bilancia due problemi di ordine pratico.

La dichiazione di principio contenuta nella norma di cui al comma 2 dell'articolo 1, nella formulazione della Camera dei deputati (cioè la responsabilità si estende anche agli organi collegiali, senza alcuna regolamentazione), non credo che possa essere interpretata nel senso di affermare una responsabilità oggettiva dell'intero collegio. Infatti la norma stabilisce testualmente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali». In sostanza si vanno a ricercare nella stessa formulazione della norma singole responsabilità dei magistrati che esercitano le proprie funzioni all'interno dell'organo collegiale. D'altronde questo principio appare chiaro in tutti i lavori preparatori della Camera dei deputati, in cui si è sempre affermato che la giurisprudenza determinerà come si debbono reperire le singole responsabilità o meglio il dissenso del magistrato che all'interno del collegio non sia stato d'accordo con la decisione della maggioranza.

Se questo è, sorgono alcuni problemi di ordine pratico ben più rilevanti di quelli che potranno discendere dalla verbalizzazione: ossia una disfunzione all'interno degli organi giudiziari molto grave, con problemi anche di sospetto tra i singoli giudici laddove si fossero creati sistemi di formalizzazione della dissociazione della propria responsabilità, per esempio recandosi da un notaio a depositare in busta chiusa le proprie dichiarazioni o richiamando in sede di giudizio di responsabilità la testimonianza di altre persone presenti alla decisione collegiale. Una disfunzione gravissima all'interno della giurisdizione, il cui peso a me sembra prevalere rispetto agli inconvenienti pratici indubbiamente sussistenti conseguenti alla verbalizzazione.

Per questi motivi il Gruppo repubblicano ha appoggiato l'emendamento che propone la verbalizzazione. Ma vorrei aggiungere un'ultima considerazione. A me pare che i problemi vengano qui enfatizzati al di là del lecito. La dichiazione motivata di dissenso non può essere equiparata alla *dissenting opinion*, che è tutt'altra cosa; negli ordinamenti ove è ammessa, essa riguarda questioni di principio, di interpretazione della legge e di valutazione del fatto, tutte questioni che qui vengono fatte salve e non possono essere oggetto di un giudizio di responsabilità. La *dissentig opinion* non si riferisce ad alcuna fattispecie che costituisca una violazione degli obblighi fondamentali di fedeltà del magistrato nell'esecuzione del proprio dovere. Ma allora si enfatizzano i problemi perchè il motivato dissenso non può fare riferimento altro che ai casi di colpa grave. A questo punto, se – come mi auguro – sarà approvato l'emendamento 2.1, dove si individuano i casi istitutivi di colpa grave, il motivato dissenso deve riferirsi non ad un dissenso generico rispetto alla decisione, ma a uno di quei tre casi di colpa grave di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) e cioè alla disapplicazione di legge vigente o all'applicazione di legge non vigente o all'affermazione di un fatto contrastato dagli atti del giudizio o alla

negazione di un fatto che invece è affermato dagli atti del giudizio. Si enfatizza quindi quello che deve essere contenuto in questo verbale, quando oltretutto è da ritenere che si tratterà esclusivamente di casi limite.

Vorrei dire ancora due parole sulla proposta del senatore Corleone. Vi è una sostanziale differenza tra l'emendamento proposto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia e il primo degli emendamenti del senatore Corleone. Nel primo caso la verbalizzazione va fatta in ogni processo, in ogni giudizio di ordine collegiale, mentre nell'emendamento proposto dal senatore Corleone solo nel caso in cui si verifichi il dissenso. Questo porta alla possibilità di ledere la segretezza che, badate bene, non va vista sotto l'aspetto dell'azione di responsabilità, ma va vista rispetto ai riflessi esterni, soprattutto con riferimento a certe situazioni di ordine locale, o in rapporto ai grandi processi di mafia, di camorra, eccetera, là dove l'esistenza di un dissenso, qualora si conosca essersi verificato, può mettere il collegio in seria difficoltà rispetto all'opinione pubblica (chiamiamola così, genericamente).

Signor Presidente, vorrei far presente - non parlo più a nome del Gruppo repubblicano, ma come Presidente della Commissione giustizia - l'opportunità che per maggiore precisione sia apportata una modifica al primo, al secondo ed al terzo comma dell'articolo 1-*bis*. Al primo comma dovrebbero essere introdotte, dopo le parole «il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio», le parole «e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso». Le stesse parole dovrebbero essere aggiunte al comma secondo, dopo le parole «il verbale redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio» e alla fine del terzo comma che si riferisce a tutte le altre decisioni di ordine collegiale.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Desidero fare presente che condivido pienamente le osservazioni sul tema prospettate dal senatore Misserville. Mi permetto di sottolineare ancora una volta che il Parlamento non raramente eccelle per decisioni parziali o incompiute; non può però dichiararsi *forfait* in ordine alla disciplina della responsabilità dei componenti degli organi collegiali, limitandosi soltanto ad enunziare il principio astratto e ribaltando l'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi alla stessa magistratura in sede di giurisdizione, che ben può qualificarsi domestica o addomesticabile.

La Camera dei deputati su quest'ultimo punto ha volutamente taciuto, dando luogo ad evidente vizio di incostituzionalità e comunque offrendo ulteriore prova di scarico delle responsabilità. I sistemi di individuazione del componente o dei componenti dell'organo collegiale responsabili di una decisione, o di parte di una decisione giudiziaria, che produca al cittadino danno ingiusto, così come il sistema di accertamento del fatto o dei fatti determinativi di tale danno, non possono pertanto essere disattesi o dribblati dal legislatore. Al fine di siffatti accertamenti, bisogna evitare un ulteriore appesantimento della macchina giudiziaria e difficoltà notevoli di carattere pratico.

È per tali ragioni che, confermando quanto fondatamente esposto dal senatore Misserville e condividendo in larga parte le osservazioni del

senatore Vitalone, insistiamo nella richiesta di accoglimento dell'emendamento proposto dalla nostra parte politica e parlamentare che, a nostro avviso, è il più semplice ed il più congruo: esso non è produttivo di lacerazioni nei nostri sistemi processuali, civile e penale, nè di ulteriori gravi inceppamenti e ritardi nel funzionamento della giustizia, particolarmente quando questa concerne la cognizione dei processi con molte imputazioni e con molti imputati.

Confidiamo nella dottrina e nella saggezza del relatore e del Ministro di grazia e giustizia e nel senso di responsabilità di questa autorevole Assemblea. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, come la senatrice Tedesco Tatò ha ricordato, il relatore ha subito tenuto a sottolineare che il problema dell'individuazione delle singole posizioni nell'ambito di un collegio è un problema reale. Non si tratta quindi di un problema dietro il quale ci si possa nascondere, ma che deve essere affrontato. La soluzione che si prospetta è quella del mantenimento del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati nel quale, limitandosi esso a parlare puramente e semplicemente di responsabilità estesa anche ai membri del collegio, non si incorre – a parer mio, così come ho scritto nella relazione depositata in Aula e come ho detto nella replica di ieri, in profili di illegittimità costituzionale. Non starò qui a ripetere il discorso sulla responsabilità oggettiva, o meglio funzionale, nè il discorso sulla pretesa violazione dell'articolo 3 della Costituzione, quella cioè che verrebbe a realizzarsi con il differente trattamento che si farebbe al membro del collegio rispetto al giudice monocratico, in quanto è mia fondata opinione che la disciplina risultante dal disegno di legge proposto dalla Camera dei deputati rinvia alla norma dell'articolo 2055 del codice civile, cioè all'imputazione dell'evento a più soggetti. In questa imputazione dell'evento a più soggetti è naturalmente implicita l'esigenza di un meccanismo di accertamento di quali siano e quali no i soggetti cui la responsabilità può essere addebitata.

Non mi ha d'altronde convinto, senatore Lipari, il discorso fatto sull'onere, che incomberebbe al soggetto attore nei confronti dello Stato, di indicare a quale dei magistrati del collegio faccia diretto riferimento l'elemento psicologico di dolo o di colpa grave. Infatti, nell'azione proposta nei confronti dello Stato è sufficiente enunciare il carattere doloso o gravemente colposo del comportamento o del provvedimento che ha cagionato danno ingiusto, spettando poi in sede successiva la discriminazione delle varie posizioni.

Quindi, sotto il profilo della tecnica giuridica, sotto il profilo di quella sorta di spettro di illegittimità costituzionale che tanto ha pesato sulla discussione di questo argomento, credo che potremmo tranquillamente calare un velo, non nel senso che questo relatore propugna la responsabilità oggettiva o funzionale o la responsabilità per tutti i membri del collegio; ma un velo proprio nel senso che il meccanismo, così come è disegnato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, a queste conclusioni non arriva. Certo (e qui il relatore non può nascondersi l'obiettiva consistenza degli

argomenti che al riguardo si sono prospettati) c'è un'esigenza pratica di concreta e corretta identificazione delle varie posizioni di responsabilità.

Questo è un discorso di estrema serietà ed è soltanto attraverso questo discorso, che nasce dall'accertamento in fatto, che può rifluire un aspetto di legittimità costituzionale, che è quello, a cui ieri ho fatto cenno, della rispondenza al principio di verificabilità del fatto concreto al fatto astratto. Ci troviamo allora, onorevoli colleghi, di fronte a queste due esigenze opposte: o privilegiamo i meccanismi di accertamento delle singole responsabilità nell'ambito di un collegio o facilitiamo i meccanismi di deliberazione di un provvedimento collegiale.

Il relatore aveva esternato alcune propensioni per privilegiare l'attuale sistema di deliberazione collegiale, non in quanto punto di arrivo, ma prospettandosi la necessità di inserire la modifica relativa a questo processo in un più ampio disegno di riforma del codice di procedura penale (ne siamo alle porte) e di anticipazione di quelle che saranno le misure più urgenti del codice di procedura civile. Il relatore si rende altrettanto conto che il discorso in ordine alla responsabilità collegiale, che attiene al momento del giudizio di rivalsa, non è di immediata e diretta applicabilità, proprio perchè dovranno prima snodarsi tutti quei tempi che si frappongono fino all'esercizio dell'azione di rivalsa, rispetto alla quale l'individuazione delle singole responsabilità assume un rilievo.

Ciò posto però il relatore si fa profondamente carico delle motivazioni che portano a propugnare un sistema di individuazione che consenta di enucleare nel modo più agevole possibile le varie posizioni dei singoli magistrati. Pertanto egli formula le sue conclusioni nel seguente modo: mentre rimette la questione di fondo, vale a dire conservazione del testo della Camera o adozione di un sistema di individuazione dei singoli membri del collegio in quanto autori o coautori del fatto illecito, all'Assemblea (e questo è nel senso della sua relazione e delle illustrazioni che ieri ha avuto occasione di fornire), deve prendere posizione recisamente in ordine agli emendamenti presentati.

Comincerei da quello che è stato definito il più semplice, rappresentato dall'1.0.5 dei colleghi Filetti e Misserville.

SPADACCIA. Signor Presidente, il relatore sta traendo le proprie conclusioni in merito ad una questione sulla quale si è discusso per ore. La pregherei quindi di rivolgere una sollecitazione ai colleghi affinchè chi vuole ascoltare le conclusioni del relatore possa farlo.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Spadaccia. Bisogna consentire al relatore di poter esprimere il proprio parere.

* GALLO, *relatore*. Senatore Spadaccia, la ringrazio per questo suo intervento; lei è molto gentile e gliene sono personalmente grato.

Vorrei ora rifarmi all'emendamento 1.0.5, presentato dai senatori Filetti e Misserville, che ha prospettato la soluzione più semplice, in quanto meno macchinosa e farraginosa; mi riferisco alla dichiarazione del dissenso di cui si dà atto nella motivazione del provvedimento. Non mi preoccupa, a questo riguardo, l'introduzione nel nostro sistema della cosiddetta *dissenting opinion*, anche perchè la mancanza della rilevanza o della possibilità della *dissenting opinion* è, tutto sommato, nei nostri sistemi giudiziari, cosa

abbastanza recente. Come ho già avuto modo di dire ieri, la maggior parte dei codici preunitari contemplava, del resto, l'opinione dissenziente. Ciò che mi preoccupa, colleghi Filetti e Misserville, è piuttosto un dissenso dichiarato in motivazione ma privo di una motivazione che ne costituisca il supporto, che sarebbe puramente e semplicemente una dichiarazione che rischierebbe di apparire immotivata, arbitraria e capricciosa. Nella motivazione del provvedimento non può dunque trovar posto che un dissenso organicamente collegato ai processi positivi della motivazione stessa, ponendosi, rispetto a quest'ultima, in senso negativo.

E vengo ora ad analizzare quanto proposto con gli emendamenti 1.0.1, presentato dall'Ufficio di presidenza della Commissione giustizia, 1.0.2, presentato dai senatori Onorato e Riva e sostanzialmente coincidente con quello precedente, e 1.0.3, presentato dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers. Dirò subito che il concetto centrale degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 è coincidente; le differenze, infatti, intervengono solo con riferimento ad un aspetto molto delicato, vale a dire con riferimento all'oggetto della verbalizzazione.

Nell'emendamento 1.0.3, presentato dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, si dispone la verbalizzazione della sola apposita dichiarazione scritta del membro del collegio eventualmente dissenziente, che è sistema che evidenzia immediatamente, per la stessa esistenza di un plico contenente una dichiarazione che trova luogo soltanto quando si sia estrinsecato un dissenso, la rottura della unità deliberativa collegiale. L'emendamento 1.0.1, presentato dall'Ufficio di presidenza della Commissione giustizia del Senato, è indubbiamente tale da presentare, invece, una pesantezza del procedimento deliberativo assai maggiore di quella prospettata dai colleghi Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers. Infatti, si dice che della deliberazione si compila ogni volta un processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso rispetto a ciascuna delle questioni decise. Si tratta, dunque, di un processo verbale che viene sempre compilato e che, come tale, non può evidenziare la posizione di presa di distanza da parte di uno dei membri del collegio nei confronti del deliberato del collegio stesso. È senza dubbio un meccanismo più pesante e farraginoso rispetto alla snellezza di quello proposto dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista.

Mi sembra che il vantaggio costituito dal rispetto del principio, fin quando è possibile mantenerlo, della unitarietà della decisione collegiale abbia a prevalere. Onorevoli colleghi, vi prego di credere che la mia non è una posizione pilatesca perchè chi mi conosce sa quanto mi costa non prendere una posizione chiara e a viso aperto; se mi rimetto all'Assemblea per la decisione di questa che è questione seria che va affrontata, è perchè non sono ancora fugate tutte le perplessità in ordine alla opportunità di una soluzione di tipo sistematico. E la soluzione di tipo sistematico costituisce un peso che non fa prevalere quel piatto della bilancia su cui si inserisce la proposta di pervenire ad un sistema come quello dell'emendamento 1.0.1, che consente in modo sufficientemente chiaro e preciso la individuazione dei singoli momenti di responsabilità dei vari membri del collegio.

Naturalmente, ove l'Assemblea dovesse optare per questa soluzione, che mi pare venga incontro ad una esigenza di tutto rispetto, il relatore deve rinnovare l'invito che i colleghi, gli amici di parte comunista hanno rivolto al signor Ministro, perchè tutto il meccanismo strutturale necessario a far sì

che questa norma non contribuisca al disordine, al non governo delle cancellerie e degli uffici giudiziari, venga assicurato.

* VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la situazione, come loro hanno inteso, è assai difficile. È stata peraltro sviluppata con interventi di altissimo valore ed io sarò molto sintetico nell'enunciare la posizione del Governo, il che farò poi specificamente per ogni singolo emendamento, ma che vorrei far precedere, se possibile, da un momento di chiarezza.

Prima di tutto, onorevoli senatori, ci troviamo di fronte al fatto che ormai il Parlamento ha votato, oserei dire irrevocabilmente, la disposizione secondo cui le norme della legge in questione si applicano anche ai magistrati che esercitano le loro funzioni in organi collegiali. È stata votata dalla Camera e dall'Assemblea del Senato all'articolo 1. È un punto dunque irrevocabilmente acquisito.

Allora, bisogna dire se vogliamo affrontare o meno il problema che ha preso il nome di precostituzione di meccanismi di individuazione, ove e quando necessario, della partecipazione dei singoli a queste deliberazioni di carattere collegiale; come ha detto benissimo la senatrice Tedesco Tatò, si tratta di decidere se vogliamo affrontare il problema.

Ora, vi sono vari emendamenti in discussione, sui quali debbo esprimere il parere del Governo, che affrontano appunto il problema; vi è una posizione opposta, quella espressa dal senatore Vitalone in quest'Aula, secondo la quale, ad esempio di quanto ha ritenuto di dover fare la Camera dei deputati, il problema non deve essere regolato.

Voglio premettere, per utilità o perchè ne resti traccia, che gli emendamenti che suggeriscono in vario modo la risoluzione di questo problema scaturiscono esclusivamente da fonte parlamentare: non sono emendamenti del Governo e, quali che siano i miei convincimenti, non li ho mai proposti. Conoscendo l'orientamento di parte della Camera su questo punto delicato, non vi è stata alcuna sollecitazione del Governo in questo senso, perchè gli emendamenti sono tutti quanti frutto di un dibattito elevatissimo, approfondito e svoltosi con grande scrupolo in seno alla Commissione giustizia del Senato.

Debbo anche aggiungere per completezza che, prima che la Commissione decidesse di devolvere la questione integralmente all'Aula senza deliberare, il senatore Castiglione, qui presente, a nome del Governo, ha espresso parere favorevole all'emendamento che oggi ha preso il numero 1.0.1.

Detto questo, comprendo perfettamente la posizione del relatore, della quale abbiamo anche brevemente discusso nella replica di ieri sera: comprendo questo suo rimettersi all'Assemblea. Mi pare però che i problemi siano attuali e che non si possa esclusivamente rinviarli ad una futura regolamentazione dei codici di procedura penale e di procedura civile o delle altre giurisdizioni coinvolte nella materia.

Le quattro tesi dinnanzi alle quali si trova il Senato sono le seguenti. La prima è quella di non regolamentare la materia; questa tesi, sostenuta dal senatore Vitalone con ricchezza di argomentazioni e con grande passione, non mi trova convinto. Ho sentito le argomentazioni svolte segnatamente dai senatori Lipari, Covi e altri: in esse ciò che mi preoccupa è viceversa la confusione ed i pericoli di incertezza che si possono determinare allorquando la costituzione della prova, circa la partecipazione o meno ad una delibera

collegiale, avvenga in un determinato momento attraverso forme spurie – così mi sembra che le abbia definite il senatore Lipari – allorquando ci sia la possibilità di precostituzioni artificiose, di partecipanti a collegi che si rechino addirittura da notai. Si creerebbe un clima strano, che non sarebbe affatto tale da venire incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Vitalone. Mi pare che le preoccupazioni espresse dal senatore Vitalone con tanto vigore abbiano origine non tanto dalla oramai decisa responsabilità degli appartenenti ad organi collegiali, quanto da meccanismi che viceversa, nel quadro di un sistema già esistente, si cerca di precostituire.

Tra parentesi, rispetto a quel richiamo che è stato fatto ai giudici popolari, ai timori per la partecipazione ai collegi e via dicendo, sappiamo che questo è un fatto che si determina da moltissimo tempo e che continuerà forse a determinarsi. Se ne è parlato moltissimo, c'è una letteratura ricchissima su tutto questo, tanto che da parte di taluno si era pensato ad una abolizione delle Corti d'assise, ipotesi poi accantonata.

Vorrei cogliere, inoltre, l'occasione per dire al senatore Vitalone – dato che egli ha parlato di determinati provvedimenti che aspettano di essere approvati – che ieri pomeriggio la Commissione giustizia del Senato in sede deliberante ha rapidamente approvato un importante provvedimento (ritenuto almeno tale dal Ministero di grazia e giustizia e da quello dell'interno) circa la protezione del segreto dell'identità e il mutamento di cognome dei pentiti o dei loro familiari.

Detto questo, mi pare che i problemi posti dagli avversari della regolamentazione nascano tutti dal semplice fatto della possibilità di una responsabilità di partecipanti ad organi collegiali oramai irrevocabilmente decisa e non, viceversa, dai meccanismi di precostituzione; anzi è proprio la mancanza di detti meccanismi che creerebbe, almeno nelle presunzioni che è lecito fare, situazioni confuse, incerte e tormentose. Quindi, sono contrario a non regolare la materia.

La seconda proposta è quella formulata attraverso l'emendamento 1.0.5, ex 1.2, del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale: si tratta di una proposta della quale mi sono già occupato in un precedente intervento, sia pure molto rapidamente, così come adesso farò, e che rappresenta la eliminazione totale del segreto delle deliberazioni. Abbiamo sentito le appassionate invocazioni all'abbandono di questo sistema e naturalmente alla semplificazione che tutto questo potrebbe portare nella precostituzione di quei determinati meccanismi. Infatti abbiamo sentito dire che è dalla motivazione stessa che ognuno apprenderà quali sono state le eventuali posizioni dissenzienti. Ora, mi consentano gli onorevoli senatori del Gruppo del movimento sociale italiano di dire che contro questa soluzione – in ordine alla quale, pur nel rispetto che essa merita, ho già avuto occasione di esprimermi a proposito dell'emendamento 1.2, quando già se ne parlò nella discussione dell'articolo 1 – si aggiungono proprio quei motivi di grande pericolo che ad essa sono viceversa connessi e ai quali si cerca di ovviare attraverso il mantenimento della segretezza delle deliberazioni. Voglio dire che gli argomenti spesi dal senatore Vitalone potrebbero essere in questo caso utilizzati con efficacia e con un certo fondamento. Infatti andare a ricostruire, attraverso la motivazione resa pubblica nelle situazioni delicate cui si è fatto riferimento, la partecipazione dell'uno o dell'altro magistrato ad un determinato provvedimento potrebbe essere fonte di pericoli.

Ho esplicitato una delle ragioni per le quali non posso esprimere parere favorevole all'emendamento 1.0.5, proposto dai senatori del Movimento sociale italiano.

Vi sono poi altre due soluzioni, relative a questo problema. Quella proposta con l'emendamento 1.0.1, a nome dell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia (della quale sono stati qui sostenitori la senatrice Tedesco Tatò e i senatori Covi e Lipari), già trovò in seno alla Commissione il conforto di motivate prese di posizione dei senatori Lipari, Covi, Acone ed altri. Ora, questa soluzione – come giustamente ha detto il senatore Onorato – pone due tipi di quesiti, come del resto tutto l'intero problema: il primo concernente l'aspetto normativo e l'altro concernente l'aspetto organizzativo.

Non tornerò a soffermarmi sull'aspetto normativo perchè già mi sono espresso ieri sera nella replica e perchè tutti hanno già inteso che sono favorevole ad una disciplina normativa. Risponderò viceversa, come avevo promesso di fare al senatore Macis, sulla situazione organizzativa.

Il Ministero sa che l'organizzazione di questo meccanismo avrà un certo peso, però è pronto ad affrontarla. Abbiamo già studiato la possibilità di approntare questo duplice ordine di atti e di certificazioni, attraverso decreti ministeriali. Abbiamo pensato all'approntamento di un verbale o scheda-tipo che contenga le indicazioni dell'organo giudiziario, dell'ufficio, della sezione, dei nomi dei componenti, del numero di registro generale, del tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) e della parte destinata al dissenso ed ai motivi corrispondenti. Abbiamo anche pensato che sarebbe molto utile predisporre un foglio autosigillante per maggiore garanzia della segretezza. Purtroppo, forse non sempre si potrà ricorrere a tale foglio perchè potrebbero essere necessari dei prolungamenti nel caso di dissensi ripetuti su una serie di punti; comunque, anche sulla scheda e sul foglio aggiuntivo, si prevede la firma del presidente, dell'eventuale dissenziente e la sigla nel margine sigillante da parte del presidente, così da assicurare quella segretezza che soltanto in casi estremi dovrebbe essere superata.

Le schede sigillate dovrebbero essere chiuse tutte in una grande busta; la singola scheda verrebbe identificata mediante specificazione sulla stessa del numero del procedimento, della data della decisione, del tipo di provvedimento e del numero progressivo della camera di consiglio. Tutte le schede compilate in camera di consiglio andrebbero incluse in una busta grande, questa sì autosigillante, sulla quale sarebbero indicati il numero progressivo annuale del registro della camera di consiglio, l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento e la data. In tale modo si potrà sempre rintracciare la scheda relativa al singolo provvedimento aprendo la busta grande, senza conoscere le altre deliberazioni per avventura in essa contenute.

Quanto poi alla possibilità di rintracciare la scheda-verbale relativa ad un determinato provvedimento, basterà conoscere, oltre al giudice che lo ha emesso, la data della deliberazione o il numero del registro camerale. Questo numero verrà riportato su tutti gli originali dei provvedimenti e verrà scaricato sul registro generale relativamente ai provvedimenti in esso annotati. Questo per quanto riguarda la scheda e la busta grande destinata a contenere le schede. Sono procedure – non naturalmente per votazioni, moduli, eccetera – che altre amministrazioni conoscono; certamente la complessità e il numero dei procedimenti creano un problema quantitativo di dimensioni non indifferenti, questo lo devo dire, ma la possibilità della

formulazione di modelli precostituiti è ampiamente conosciuta nel nostro ordinamento.

L'altro strumento, necessario e parallelo a quello delle schede, è rappresentato da un registro della camera di consiglio che bisognerà istituire e sul quale per ogni giornata verrebbero scaricati i provvedimenti camerali e le sentenze. Questo registro, con una numerazione progressiva annuale, recherebbe il numero del registro generale del procedimento, l'indicazione delle parti o degli imputati, il tipo del provvedimento e i nomi di coloro che lo hanno adottato. Con questo si potrebbe anche sostituire ed eliminare un registro che già esiste, perchè non bisogna dimenticare che qualche tipo di registro di questo genere già esiste: esiste, ad esempio, nel nostro ordinamento il registro del modello D degli affari penali da trattare in camera di consiglio, che non sempre viene da tutti i magistrati utilizzato e che potrebbe essere sostituito da questo.

Vi sono poi tutti i problemi relativi alle modalità di conservazione ed anche a questo proposito i problemi sono certamente gravi, ma superabili. Esse devono essere costituite da un armadio blindato non amovibile; negli uffici giudiziari di grosse dimensioni ci vorranno naturalmente dei locali per allocare le casseforti, la custodia delle chiavi sarà affidata al capo dell'ufficio e tutta una serie di predisposizioni, sulle quali non voglio continuare a trattenere il Senato, possono essere responsabilmente adottate. Questo per quello che riguarda l'aspetto organizzativo.

Il sistema proposto con l'emendamento 1.0.1 mi pare preferibile agli altri perchè rappresenta un meccanismo di verbalizzazione che si inserisce benissimo nel sistema delle nostre deliberazioni (articoli 276 del codice di procedura civile e 473 del codice di procedura penale); mantiene appieno il sistema attuale del segreto e cerca naturalmente di attuarlo e di tutelarlo nel modo più rigoroso possibile. Infatti viene così mantenuto il sistema già esistente – parlo per la magistratura ordinaria, ma questo vale anche per le altre magistrature – previsto negli articoli già menzionati del codice di procedura civile e penale, si dà atto e notizia delle singole deliberazioni che si adottano man mano con una procedura successiva prevista dagli stessi articoli; inoltre, il metodo proposto si inserisce nel sistema e soprattutto deve essere adottato per tutte le decisioni, sempre, anche quando esse, come è auspicabile, siano unanimi, in modo che non trapeli in nessun modo l'esistenza del dissenso e non si creino quei pericoli che alla conoscenza del dissenso possono collegarsi.

È questa la ragione per la quale esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4, presentati dal senatore Corleone e da altri senatori del Gruppo federalista europeo ecologista; questi emendamenti, come i loro illustratori hanno posto in rilievo, presuppongono che il sistema funzioni soltanto in caso di dissenso, quando cioè esistano componenti di organi collegiali che non concordino con la decisione adottata dalla maggioranza. Per giunta l'emendamento 1.0.4 prevede che la dichiarazione sia depositata in cancelleria nel termine di tre giorni dalla decisione, mentre noi viceversa vogliamo una contestualità; questo sarebbe un altro sistema contrario alla segretezza. Ecco, quindi, che è proprio per il rispetto della segretezza, per il rispetto del sistema – per la necessità di inserire, come certamente in modo faticoso può essere fatto, nel sistema vigente questo meccanismo di precostituzione dell'eventuale dissenso, da seguire in quei casi in cui dovesse appunto rendersi utile – che il Governo deve manifestare

il proprio parere favorevole all'emendamento 1.0.1 proposto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia, al quale hanno partecipato tutti i Gruppi.

Non vorrei peraltro dimenticare l'emendamento 1.0.2, proposto dai senatori Onorato e Riva, al quale mi piacerebbe esprimere parere favorevole poichè a me personalmente è più gradito, in quanto suggerisce una clausola generale da inserire in questa legge che può valere per tutti i tipi di processo: non soltanto per il processo penale e civile, ma anche per gli altri, per i quali dovrà realizzarsi una successiva regolamentazione. Tale emendamento nella sostanza e nello spirito è d'altronde uguale all'emendamento 1.0.1. Data, quindi, la sua provenienza quasi unanime, dato il fatto che reca anche la firma del senatore Onorato, esprimo piuttosto parere favorevole all'emendamento 1.0.1, rimettendomi comunque alle decisioni dell'Assemblea qualora si volesse adottare il testo dell'emendamento 1.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.5.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, intervengo brevemente perchè mi sembra che l'argomento sia stato ampiamente trattato da tutti gli intervenuti e quindi soltanto per esprimere il nostro dubbio in ordine alla bontà delle argomentazioni contrarie all'emendamento in questione. Sostanzialmente, da parte dei nostri avversari politici, si è detto che tale emendamento costituisce una delle concrete ipotesi di pericolo di cui ha parlato in modo appassionato, ma anche eloquente e preoccupato, il senatore Vitalone.

Ebbene, dico subito che le preoccupazioni – se ve ne sono – per l'ordinamento giudiziario e per le eventuali ritorsioni che possono venire dall'esercizio della giustizia sono preoccupazioni di carattere generale che non possono certamente essere localizzate nel fatto che un dissenso venga verbalizzato. I mali della giustizia infatti risiedono – secondo noi – innanzitutto e soprattutto nella debolezza dello Stato, nella cattiva organizzazione di questa importante funzione, in quella storia politica che abbiamo evidenziato nel nostro intervento di carattere generale e su cui torneremo alla fine della discussione sul disegno di legge.

Nella sostanza, signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, non vedo perchè il magistrato chiamato a far parte di una giuria popolare, di una Corte d'assise, che si è già cioè assunto la responsabilità di far parte di un collegio che può assumere decisioni pericolose sotto l'aspetto individuale, debba temere di far verbalizzare il proprio dissenso oppure debba temere tale soluzione il magistrato che intenda aderire alla decisione di condanna. Mi rendo conto che esistono situazioni particolari di carattere sociale ed ambientale, che vi è una preoccupazione di carattere generale intorno all'esercizio della giustizia, ma mi rendo anche conto che occorre che lo Stato si assuma coraggiosamente la propria responsabilità e che, nel caso in specie, le proprie responsabilità vengano coraggiosamente assunte da quegli organi dello Stato che sono i giudici che formano un collegio. Pertanto, questa cautela, questa preoccupazione di carattere generale, questa letteratura «preoccupata» in ordine all'esercizio della giurisdizione non ci trovano

assolutamente consenzienti. Noi siamo per giudici decisi, giudici coraggiosi, giudici che siano al servizio di uno Stato deciso e coraggioso. Su questo punto mi sembra che abbiamo detto definitivamente la nostra parola.

L'altro argomento di opposizione alle nostre proposte è costituito dall'eventuale violazione del segreto della camera di consiglio che verrebbe introdotta attraverso la adozione di un meccanismo come quello da noi proposto. Ma allora è vero che il sistema delle schede messe in una busta, a sua volta inserita in un'altra busta maggiore autosigillantesi, è un sistema che dal punto di vista meccanico assicura certamente più cautele di quelle che abbiamo adottato noi, ma è pur vero che alla fine, se ci sarà un'azione di responsabilità o di rivalsa, questo principio della segretezza della camera di consiglio verrà violato.

Allora facciamo un ragionamento di questo tipo; poichè in quel caso viene violato eccezionalmente, di conseguenza il principio resta sano, ma poichè in questo caso invece viene violato sistematicamente, il principio viene distrutto e si aprono profonde voragini nell'ordinamento giudiziario, nel corpo delle leggi, nel sistema, nell'abitudine, nella prassi e nella codificazione in proposito.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, credo che il principio, una volta che ci si è mossi verso la abolizione della segretezza della camera di consiglio, debba essere coraggiosamente affrontato anche da questa Assemblea. Ritengo anche che la cautela sia insita nella formulazione stessa del nostro emendamento, perchè il giudice che sarà dissenziente, ma su un punto di diritto, su una questione che egli pensa non possa provocare un'azione di rivalsa o di responsabilità da parte del cittadino, non soltanto ha la facoltà di non far verbalizzare il proprio dissenso e quindi di evitare questa temutissima annotazione nella motivazione della sentenza, ma ha anche la possibilità di farla verbalizzare sui punti che egli ritiene di dover scegliere fra quelli più pericolosi che possono portare a una decisione.

Sarei contrario alla questione della motivazione, nonostante sia stata espressa in maniera brillante – come sempre – dal collega Acone, per il fatto che qui non si vuole andare nella direzione del dissenso motivato, che è stato ampiamente discusso in questa sede; qui si vuole andare nella direzione della identificazione del dissenziente, per cui non vi è nessun bisogno di motivazione. Ora, l'identificazione del dissenziente serve – come si è detto autorevolmente – per evitare una disparità di trattamento dal punto di vista dell'articolo 3 della Costituzione, ma serve soprattutto affinchè un cittadino, il quale voglia promuovere un'azione di responsabilità verso un magistrato, sappia fin dall'inizio qual è il magistrato contro il quale deve dirigere la propria azione e la propria iniziativa giudiziaria.

Mi sembra si stia discutendo di una legge simile a una scatola cinese, in cui le precauzioni sono una dentro l'altra e il sistema di precauzioni è talmente complesso che spesso ci perdiamo a disquisire di questioni astratte, perdendo di vista l'interesse primario della legge in discussione, vale a dire l'interesse del cittadino che abbia subito un danno ingiusto da parte dell'esercizio della funzione giudiziaria. Credo che sotto questo profilo il nostro emendamento debba essere mantenuto; credo soprattutto che questo emendamento abbia il pregio di andare in una direzione verso la quale non si vorrebbe far andare la giustizia, cioè verso la direzione della chiarezza.

Credo soprattutto - e qui concludo - che il nostro voto favorevole su questo emendamento e l'invito agli altri Gruppi a votare in tal senso vadano anche nella direzione dell'espressa chiarezza di questa legge e dell'interesse del cittadino, il quale non può aspettare che si aprano le buste con quel sistema veramente allucinante di cui ha parlato il Ministro, non può aspettare che si compiano tutte queste operazioni di carattere burocratico prima di ottenere ciò che in fondo chiede al Parlamento attraverso la legge e alla magistratura attraverso l'esercizio dell'azione. Il cittadino chiede la tutela di un suo diritto; dobbiamo metterlo in condizione di esercitare questa azione nella maniera più comoda, più tranquilla, più rapida, più efficiente possibile.

In questo senso, signor Presidente, colleghi del Senato, onorevole Ministro, concludiamo affinchè il nostro emendamento venga votato e invitiamo i colleghi senatori a votarlo con noi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, già emendamento 1.2, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, non disconosco certo l'importanza dell'argomento affrontato con l'emendamento 1.0.1; tuttavia, ho assistito all'esplodere, diciamo così, prima in Commissione e ora in Aula (nel rapporto di «sponda» che si è creato fra Camera e Senato, su alcuni organi di stampa), del dibattito in corso con un certo sospetto, poichè mi è sembrato che si volesse focalizzare l'attenzione su un aspetto importante, ma pur sempre - consentitemi di dirlo - collaterale e secondario, per meglio distrarre l'opinione pubblica dal cuore delle scelte che dobbiamo compiere che riguardano la responsabilità civile del magistrato più che la regolamentazione della responsabilità dei componenti degli organi collegiali.

Di solito non sono uno che si innamora delle proprie soluzioni, per cui non sono innamorato neppure della soluzione che noi abbiamo prospettato nell'emendamento Corleone 1.0.3; sarei quindi disposto a votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Covi e da altri senatori se non ci fossero alcuni motivi che mi inducono, invece, ad astenermi, a non partecipare alla votazione.

Il primo di tali motivi è che la verbalizzazione motivata comporta, secondo me, un allungamento dei tempi di camera di consiglio ed un notevole appesantimento delle procedure deliberative. Per questo continuo a ritenere preferibile, in quanto più agevole, la soluzione prospettata con l'emendamento 1.0.3, che dà atto del dissenso e rinvia la motivazione, ai soli fini della responsabilità, alla busta sigillata.

Vi è poi un altro motivo, solo indirettamente collegato all'emendamento 1.0.1, ma che occorre ugualmente tener presente. Gli stessi firmatari dell'emendamento 1.0.1 hanno, infatti, presentato una proposta di modifica

all'articolo 2 che riduce ulteriormente, attraverso una semplice sostituzione di termini, l'ambito di applicazione della responsabilità civile, sostituendo il testo della Camera dei deputati, che parla di violazione di legge, con un testo che parla di disapplicazione della legge. Allora, se questi sono i termini dello scambio (fare cioè la verbalizzazione per ridurre, al tempo stesso, ulteriormente la responsabilità), io non ci sto. La verbalizzazione sarà anche importante, ma non sono disposto a barattarla con un ulteriore arretramento normativo rispetto ad una questione che costituisce il cuore del problema che stiamo affrontando, che riguarda pur sempre la responsabilità civile del giudice e che solo marginalmente tocca ed investe gli organi collegiali, in quanto gli stessi, nella stragrande maggioranza dei casi, discutono di questioni che mai saranno o potranno essere oggetto delle nostre stesse scelte con riferimento alla chiamata in causa per risarcimento del danno da responsabilità civile.

Questi sono i due motivi che mi inducono ad una decisione molto responsabile, a cui non sarei arrivato se non si fosse voluto compiere un ulteriore atto di arroganza, di volontà di stravincere, di volontà di svuotare del suo contenuto questa legge e di renderla ancor più punitiva nei confronti di coloro che hanno vinto il *referendum* l'8 e il 9 novembre. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Sarò brevissimo perchè condivido tutte le osservazioni svolte dai colleghi che sono intervenuti in favore o, in genere, della disciplina per voto separato delle delibere collegiali o, in particolare, dell'emendamento 1.0.1.

Dico subito che io, come è ovvio, perchè sono cofirmatario, e il mio Gruppo votiamo a favore dell'emendamento 1.0.1. Dichiaro altresì che se l'emendamento, come mi auguro, dovesse essere approvato, ritirerò il mio emendamento 1.0.2, anche se fra i due vi è qualche lieve differenza.

Per esempio – me ne viene in mente una – il mio emendamento prevede l'apertura o comunque l'utilizzazione dei plichi sigillati in funzione di ogni azione di responsabilità civile prevista dalla presente legge e non soltanto, come prevede l'emendamento 1.0.1, in funzione delle azioni di rivalsa. Su questo aspetto forse qualche dubbio lo conservo, tuttavia non credo che sia essenziale. Mi domando se anche per le azioni di responsabilità nei confronti dello Stato non sia necessario appurare in effetti profili di colpa o dolo soggettivi che possono risultare soltanto dai verbali. Probabilmente si tratta di casi limite, di casi di scuola; volevo segnalare semplicemente la differenza che – ripeto – non è essenziale.

Io credo che se il Senato approverà l'emendamento 1.0.1 – consentitemi di dirlo – non avrà lavorato invano. Abbiamo discusso tanto, abbiamo elaborato tanto in sede di Commissione, di Comitato ristretto; ci sono stati ripensamenti fra di noi, alcuni emendamenti che abbiamo presentato proponevano disposizioni che non erano presenti nei nostri disegni di legge originari: abbiamo tutti pensato. Ritengo che su questa materia non si debba – per così dire – cedere alla tentazione del fissismo, della fissità, della fissazione, della testardaggine. Sentendo parlare i colleghi, mi sono sempre

più convinto che l'impostazione del problema recepita dall'emendamento 1.0.1 è la migliore. Ho ascoltato argomenti contraddittori, infatti, da parte di chi si preoccupava della violazione del segreto della camera di consiglio e della conseguente esposizione dei membri del collegio ai poteri ricattatori, per esempio, di gruppi mafiosi, e poi dichiarava, caso mai, la sua preferenza per il sistema della *dissenting opinion*, un sistema che per principio espone a tali poteri ricattatori.

Credo che questo sistema, invece, salvaguardi quel principio della segretezza – che non è un feticcio, voglio sottolinearlo – possa svolgere il suo ruolo di difesa contro poteri ricattatori in certe particolari zone in cui la criminalità organizzata è maggiormente insediata e tuttavia garantisca anche la fattibilità della legge, direi – consentitemi – la serietà di essa.

Soltanto un altro punto voglio affrontare, la motivazione del dissenso. Lo dico al senatore Misserville: la motivazione del dissenso serve per evitare dissensi strumentali o deresponsabilizzanti; il verbale non serve per individuare il dissenziente, ma per evitare che questi dissenzienti si moltiplichino per eludere le loro responsabilità. Noi perciò li costringiamo ad una motivazione semplice: io dissento per questa ragione.

Ho sentito, collega Vitalone, la sua appassionata perorazione: lei si chiedeva come fanno i giudici popolari, che hanno la terza media, a motivare il proprio dissenso.

Colleghi, i giudici popolari che hanno la terza media e che noi oggi obblighiamo a motivare il loro dissenso sono quelli che decidono o codecidono l'ergastolo; se li incentiviamo a motivare l'eventuale dissenso, forse incentiviamo la loro partecipazione più responsabile in quella codecisione dell'ergastolo, questo è il punto.

Il principio della collegialità è salvaguardato, è esaltato da questo emendamento. È con questo spirito che invito anche i colleghi perplessi della Democrazia cristiana a votare a favore di questo emendamento.

Credo che qui un passaggio di civiltà lo possiamo compiere: se lo faremo, dimostreremo che in questa situazione di bicameralismo perfetto la seconda lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento può veramente contribuire a quella pausa di riflessione e di ripensamento che tutti ci ha coinvolto e che può migliorare il nostro prodotto legislativo.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, su questo argomento così delicato e importante si è realizzata in quest'Aula un'amplissima discussione, che ha ripreso e sviluppato i temi sui quali era avvenuto un importante confronto in seno alla Commissione giustizia. È questo un tema sul quale non è facile stabilire con assoluta certezza se le ragioni dell'un campo o dell'altro siano assolutamente preminenti. E non è certo, questa, materia di fede ma di tecnica giuridica, di sistematicità, di risvolti costituzionali, di opportunità politiche; è materia sulla quale si può onestamente immaginare che esistano posizioni non omogenee all'interno di uno stesso Gruppo; è così per la Democrazia Cristiana ma credo che ciò possa avvenire anche per altri Gruppi.

Certo, ci sono ragioni di sistematicità, di profilo costituzionale che rendono giusto acconsentire all'emendamento presentato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia.

Non è possibile immaginare che il legislatore della Camera dei deputati abbia ritenuto che gli organi collegiali non abbiano a rispondere e quindi non siano responsabili, perchè questa scelta sarebbe chiaramente incostituzionale; così come non è giusto immaginare che all'interno di un collegio debba essere equamente ripartita la responsabilità anche in capo a colui che abbia inteso dissociarsi quando la sua dissociazione aveva una ragion d'essere, un fondamento.

È altrettanto vero però che ci sono dei rischi, fatti qui presenti dal senatore Vitalone, che certamente rispecchiano una parte delle preoccupazioni presenti nel Gruppo della Democrazia cristiana: penso all'ipotesi che possa venir fuori, attraverso il meccanismo della dissociazione verbalizzata, una sorta di *favor rei* surrettizio, che possano venir fuori situazioni nelle quali il magistrato venga tendenzialmente portato a dissociarsi e quindi a far venire meno le ragioni forti della giustizia; così come c'è in effetti una considerazione di carattere temporale, che avrebbe potuto portare il Senato a considerare in prospettiva questo problema, in quanto certamente non è immaginabile che in tempi brevissimi si arrivi ad avere l'azione di rivalsa, dato che è in quella sede, dopo avere esperito l'azione nei confronti dello Stato, che verrà in gioco il discorso della verbalizzazione del dissenso.

Certo, forse questo complesso di ragioni avrebbe potuto farci approdare ad una scelta di maggior approfondimento e ad una prospettazione di tempi più lunghi, anche se tendenzialmente l'orientamento per l'approvazione di questo tipo di scelta e di questo emendamento in particolare è la soluzione più logica, quella alla quale noi siamo più vicini.

Devo dire che su questa materia c'è stato e c'è tuttora un travaglio, che si è riscontrato nella stessa persona del relatore. Egli aveva proposto un emendamento simile; a seguito delle osservazioni che sono state fatte da altre parti politiche, peraltro poi convenute nel *rush* finale su questa posizione, egli ha receduto dalla sua proposta ritirandosi poi quando da altre parti, che in un primo momento erano state titubanti, si è pervenuti ad una approvazione. Con questo intendo dire che non si tratta di una materia di certezze e che quanto sto per affermare non deve scandalizzare nessuno: non essendo questa una materia di fede o di fondamentali scelte politiche di principio, pur essendo tuttavia materia di importanti scelte di politica giudiziaria, il Gruppo democristiano, esprimendo un orientamento tendenzialmente favorevole all'approvazione dell'emendamento in esame, non si sente di porre il vincolo della disciplina di partito ai senatori del Gruppo stesso. Consentendo un giusto confronto – quale deve avvenire e quale dovrà verificarsi soprattutto nel futuro se giungeremo, come io credo, all'abolizione del voto segreto – su una materia che non attiene a ragioni ideologiche, ma a valutazioni di politica giudiziaria e di convicimenti personali, essi possono esprimere il loro voto sulla base di considerazioni personali. Quindi, se qualcuno riterrà di dissentire, lo potrà fare nella convinzione che sull'emendamento, pur esprimendo il Gruppo democristiano una posizione tendenzialmente favorevole, è lasciata ampia libertà. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Covi ha in precedenza modificato l'emendamento 1.0.1, nel senso di introdurre le parole «e sottoscritto da

parte di tutti i componenti del collegio» ai commi 1 e 2, dopo le parole «dei componenti togati del collegio» e al comma 3, dopo le parole «dal meno anziano dei componenti togati».

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, con le modifiche indicate dal senatore Covi.

È approvato.

D'AMELIO. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Avverto che in sede di coordinamento, per ragioni di ordine sistematico, l'articolo aggiuntivo 1-*bis* verrà inserito dopo l'articolo 15. Gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4 risultano assorbiti o preclusi.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 14*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari